

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

651° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | |
|--|--------|
| 1 ^a - Affari costituzionali..... | Pag. 3 |
| 2 ^a - Giustizia | » 20 |
| 5 ^a - Bilancio..... | » 39 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » 43 |
| 7 ^a - Istruzione..... | » 47 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni..... | » 63 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 87 |
| 10 ^a - Industria..... | » 90 |
| 11 ^a - Lavoro..... | » 96 |
| 12 ^a - Igiene e sanità..... | » 104 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » 114 |

Giunte

| | |
|-------------------------------|----------|
| Affari Comunità europee | Pag. 188 |
|-------------------------------|----------|

Organismi bicamerali

| | |
|----------------------------|----------|
| Questioni regionali..... | Pag. 194 |
| RAI-TV | » 197 |
| Sul ciclo dei rifiuti..... | » 199 |
| Infanzia..... | » 200 |

Sottocommissioni permanenti

| | |
|---|----------|
| 2 ^a - Giustizia - Pareri | Pag. 203 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri..... | » 204 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri..... | » 210 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri..... | » 211 |

| | |
|--------------------|----------|
| CONVOCAZIONI | Pag. 212 |
|--------------------|----------|

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

593^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i ministri per i rapporti con il Parlamento Toia e per le riforme istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contente ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore D'ONOFRIO si sofferma sul contenuto delle proposte emendative presentate dai presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea. Si tratta di proposte che in parte riproducono emendamenti presentati nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento ed in parte propongono soluzioni nuove. L'intento è quello di incidere sull'impianto del provvedimento rendendo possibile una evoluzione in senso federale dell'ordinamento.

La prima questione oggetto delle proposte emendative è la compiuta introduzione del principio di sussidiarietà. Al riguardo si è riproposta una formula a suo tempo deliberata dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, formula questa che solo in una successiva fase dei lavori è stata considerata inaccettabile dalla sinistra. Viene quindi proposta non una previsione nuova, ma una formula sulla quale già a suo tempo si era realizzata un'ampia convergenza e che quindi non può essere considerata provocatoria. Analogamente, un'ulteriore proposta emendativa prevede una riformulazione dell'elenco delle materie da attribuire alla competenza esclusiva dello Stato analoga a quella contenuta nel testo approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ma modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Un'ulteriore significativa proposta mira a garantire nel procedimento legislativo un serio equilibrio tra il ruolo rispettivo della Camera, del Senato e delle regioni. Non si propone l'introduzione di una camera federale sul modello del *Bundesrat*, né tantomeno il modello del Senato statunitense, ma, tenendo conto delle peculiarità dell'ordinamento italiano, si prevede che nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione le leggi approvate dalla Camera debbano essere sottoposte alla valutazione della conferenza delle regioni che può richiedere un intervento della Corte costituzionale. In questo caso, per il compimento del procedimento legislativo, ai lavori del Senato partecipano a pieno titolo i presidenti delle regioni che esprimono unitariamente in forma palese i voti di ciascuna regione attribuiti in un numero pari a quello dei senatori eletti in ogni circoscrizione regionale. Anche questa proposta non può essere ritenuta provocatoria.

Si prevede inoltre, nelle proposte elaborate dai presidenti dei gruppi appartenenti alla Casa delle libertà, una revisione della disciplina del riparto delle risorse tra Stato, regioni ed enti locali. In proposito sottolinea il rilievo della proposta, sottoscritta non solo dai capigruppo del centro-destra, ma anche dal presidente del Gruppo della Lega, che reintroduce nella nuova formulazione dell'articolo 119 quanto previsto dal terzo comma del testo vigente con riferimento alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole, mantenendo al centro dell'attenzione la questione meridionale intesa come questione nazionale.

Viene quindi proposta una nuova formulazione con riferimento all'ordinamento di Roma città capitale, prevedendo che la relativa legge nazionale venga adottata su iniziativa della regione Lazio, d'intesa con il consiglio provinciale e il comune di Roma. Il legislatore nazionale infatti non può ignorare le istanze locali e, al contempo, questa soluzione non esclude una evoluzione dell'ordinamento della capitale nel senso della città-metropolitana ovvero della città-regione o della città-Stato, conformemente ad esperienze di Stati federali.

Tornando a considerare la questione del riparto delle risorse, le proposte avanzate dalla Casa delle libertà prevedono una modifica del testo in esame che elimini la previsione secondo la quale, nel caso di legislazione concorrente, vi sia un conseguente riparto delle risorse finanziarie. Infine,

ricorda una proposta emendativa che prevede che cinque componenti della Corte costituzionale vengano nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni per marcare una chiara discontinuità istituzionale nel momento in cui si decide una evoluzione in senso federale dell'ordinamento.

Di fronte a questo complesso di proposte, la maggioranza non si può a suo avviso trincerare dietro la scarsità dei tempi per motivare un atteggiamento di chiusura, che vada nel senso della blindatura del testo varato dall'altro ramo del Parlamento. Se non vi sarà un'apertura su queste proposte, che non possono essere considerate provocatorie, l'atteggiamento dell'opposizione sarà assai severo. Ricordando quindi l'intervento del senatore Pellegrino ritiene che una preconcepita chiusura possa essere letta solo come chiara ostilità ad ogni evoluzione in senso federale dell'ordinamento nazionale.

Questa materia non fu ritenuta dalle principali forze politiche, in occasione dei lavori della Commissione per le riforme costituzionali, il cuore della riforma. Fu questo, a suo avviso, un errore, come lo fu concentrarsi essenzialmente sui temi della revisione del sistema delle garanzie e della forma di governo. Oggi, con le proposte in esame, il maggior partito dell'opposizione mostra di considerare il tema in esame il nucleo essenziale del processo riformatore. Non comprende come a questa apertura non corrisponda un conseguente atteggiamento da parte del maggior partito del centro-sinistra. Una convergenza su questo tema da parte dei due principali partiti genererebbe infatti un positivo mutamento di clima nel processo di revisione costituzionale.

Il senatore ROTELLI, riprendendo il suo intervento, sospeso nella seduta precedente, rileva che il senatore D'Onofrio ha già illustrato in modo esauriente il complesso delle nuove proposte emendative presentate dal capigruppo della Casa delle libertà. Si sofferma quindi sulla soluzione prevista per garantire una partecipazione delle regioni al procedimento legislativo, soluzione che a suo tempo elaborò nel corso dei lavori della Commissione per le riforme costituzionali. In proposito ricorda che l'allora relatrice senatrice Dentamaro mostrò di apprezzare, senza formulare alcun negativo giudizio, questa proposta che registrò il consenso dell'assessore agli affari istituzionali della regione Emilia-Romagna, come anche del presidente della giunta della regione Lombardia. Questa proposta ha il vantaggio di non incidere sulla composizione del Senato prevedendo una integrazione della medesima solo nel caso in cui la Corte costituzionale riconosca l'incidenza dell'intervento legislativo adottato dalla Camera dei deputati sulle attribuzioni delle regioni. Si tratta dunque di una proposta ragionevole, che non può essere rigettata in modo pregiudiziale. Egualmente la riformulazione dell'articolo 119 della Costituzione propone una soluzione già a suo tempo approvata dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Nel complesso si tratta di proposte ragionevoli, che mirano a correggere alcuni aspetti del provvedimento. In proposito ribadisce le sue perplessità sulle modifiche introdotte, rispetto al testo approvato dalla Commissione per le riforme costituzionali, al nuovo arti-

colo 114, primo comma, nella parte in cui non considera la città metropolitana come un livello di governo alternativo alla provincia.

Prende quindi la parola il senatore LA LOGGIA che, dopo aver ricordato il rilievo del provvedimento in esame, osserva che le proposte emendative illustrate dai senatori Rotelli e D'Onofrio incidono in modo sostanziale sull'impianto del provvedimento. Vi è una più incisiva definizione del principio di sussidiarietà e in particolare una ridefinizione del procedimento legislativo. La procedura prevista, che riprende una proposta avanzata dal senatore Rotelli nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, si presenta come una norma transitoria che dà alle regioni la possibilità di rappresentare in modo compiuto i propri interessi nel corso dell'elaborazione della legislazione nazionale. In proposito ricorda che sono state sollevate perplessità sul fatto che il presidente di ciascuna regione rappresenti in modo unitario la regione medesima senza tener conto delle opinioni delle opposizioni all'interno dei consigli. Crede peraltro che questi problemi possano trovare una soluzione nel successivo dibattito.

Richiama quindi le proposte volte a evitare una riduzione del ruolo delle autonomie speciali che sembra profilarsi nel testo in esame.

Al riguardo il presidente VILLONE osserva che l'articolo 10 del disegno di legge in titolo garantisce la salvaguardia delle particolari condizioni di autonomia di cui oggi godono le regioni a statuto speciale e le provincie autonome.

Il senatore LA LOGGIA riprendendo la sua esposizione, richiama l'attuazione di una parte consistente delle previsioni contenute nello statuto siciliano, in particolare con riferimento alle questioni finanziarie, e ricorda quindi che una delle proposte emendative presentate dai presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà prevede che, in mancanza di norme di attuazione, le regioni a statuto speciale possano esercitare i poteri loro attribuiti nel rispetto della Costituzione.

Il senatore D'ONOFRIO nel concordare con questi rilievi, osserva che mentre l'articolo 10 del testo in esame sembra recare una formula di salvaguardia generale delle competenze delle regioni a statuto speciale delle provincie autonome, il terzo comma del nuovo articolo 116, nel consentire alle sole regioni a statuto ordinario il conseguimento di ulteriori condizioni di autonomia, sembra discriminare, ponendole in una condizione peggiore, le stesse regioni a statuto speciale e le provincie autonome.

Il senatore LA LOGGIA, nel riprendere la sua esposizione, ribadisce le considerazioni svolte nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, chiedendo alla maggioranza e al

rappresentante del Governo se ritengano o meno modificabile il testo sulla base di un'ampia convergenza tra le forze politiche che ne garantisca un nuovo esame in tempi rapidi da parte dell'altro ramo del Parlamento; se, quindi, la maggioranza ritenga o meno di consentire al Senato una piena partecipazione al processo di revisione costituzionale. Questa risposta a suo avviso deve essere fornita nel corso dei lavori della Commissione, anche prima della discussione del provvedimento in Aula.

Il presidente e relatore VILLONE crede che tale questione richieda una puntuale ed esaustiva risposta che potrà essere data nel corso della seduta di domani della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 5 e 25

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore STIFFONI osserva che l'abrogazione prevista dal comma 1 dell'articolo 14 sembra incongruente con la disciplina contenuta nel comma 3 dell'articolo 9 che, per i lavori pubblici, prevede che si continui ad applicare l'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 parzialmente abrogato dal medesimo comma 1 dell'articolo 14.

Il relatore VILLONE si riserva di approfondire la questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale

(329) COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva

(1015) BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale

(1165) NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale

(1382) AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale

(2118) Istituzione del servizio civile nazionale

(4244) RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini

(4286) SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza

(4388) *SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi*, fatto proprio dal Gruppo Verdi-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, con la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4408, assunto come testo base.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritira l'emendamento 2.4.

Il ministro TOIA invita quindi la relatrice a ritirare l'emendamento 2.0.1 di cui pure dichiara di condividere lo spirito. Si tratta infatti di una previsione che definisce puntualmente l'organizzazione dell'agenzia per il servizio civile che il decreto legislativo n. 303 del 1999 rimette invece all'autonomia organizzativa della medesima.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritira l'emendamento 2.0.1 illustrando al contempo l'emendamento 6.200, che prevede un'articolazione regionale dell'organizzazione dell'Agenzia. Ritira quindi l'emendamento 2.0.2 (nuovo testo) insistendo invece per la votazione dell'emendamento 2.0.2.

Con il parere favorevole del ministro TOIA l'emendamento 2.0.2 è approvato dalla Commissione.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 3, la RELATRICE illustra l'emendamento 4.100 volto a recepire una condizione posta dalla 5^a Commissione.

L'emendamento, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'articolo 4 nel testo modificato dall'emendamento.

Non essendovi emendamenti all'articolo 5, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La RELATRICE ritira l'emendamento 6.100 mentre riformula in un nuovo testo l'emendamento 6.2 (6.2 nuovo testo) che, con il parere favorevole del ministro TOIA, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Con distinta votazione e con il parere favorevole della RELATRICE e del ministro TOIA, la Commissione approva quindi l'emendamento 6.1.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritira l'emendamento 6.3 ed illustra quindi l'emendamento 6.100 che, con il parere favorevole del ministro TOIA, è approvato dalla Commissione.

Il senatore PINGGERA propone un'integrazione all'emendamento 6.200, che viene accolta dalla RELATRICE.

Con il parere favorevole del ministro TOIA, la Commissione approva quindi l'emendamento 6.200 (nuovo testo) e, con distinta votazione, l'articolo 6 nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

La RELATRICE riformula l'emendamento 7.100.

Con il parere favorevole del ministro TOIA l'emendamento 7.100 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione e il parere favorevole della RELATRICE e del ministro TOIA, approva l'emendamento 7.1 (nuovo testo).

L'articolo 7, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, è quindi accolto dalla Commissione.

La RELATRICE ritira l'emendamento 8.1 e riformula l'emendamento 8.2.

L'emendamento 8.2 (nuovo testo), con il parere favorevole del ministro TOIA, è quindi approvato dalla Commissione che approva l'articolo 8 come modificato dall'emendamento accolto. Non vi sono emendamenti all'articolo 9.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra infine l'emendamento 10.100 che modifica la clausola di copertura finanziaria, secondo le indicazioni contenute nel parere della 5^a Commissione.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto dalla Commissione che approva quindi l'articolo 10 nel testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire positivamente sul provvedimento in titolo, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, autorizzandola altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale in Assemblea e a proporre l'assorbimento dei restanti disegni di legge in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

(4859) *Deputati CARLI ed altri. – Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca)*, approvato dalla Camera dei deputati

(174) *MARCHETTI e PETRUCCI. – Istituzione di un parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema*

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MARCHETTI che, dato brevemente conto del disegno di legge n. 174, si sofferma sul disegno di legge n. 4859 approvato dalla Camera dei deputati che propone conseguentemente di assumere come testo base.

Il provvedimento intende dichiarare S. Anna di Stazzena e la zona che la circonda «Parco nazionale della pace» nel ricordo di una delle più feroci stragi nazifasciste. Questo evento è stato ricordato dal Presidente della Repubblica che si è recato, immediatamente dopo la propria elezione in questa località già oggetto di tutela da parte della regione Toscana. Il provvedimento in esame mira a fornire una più compiuta disciplina di questa iniziativa regionale, prevedendo un contributo annuo di 100 milioni per la realizzazione delle infrastrutture logistiche e per l'acquisto del terreno sul quale sorge l'ossario delle vittime della strage e dell'area monumentale circostante.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 12 di domani il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al disegno di legge n. 4859 da assumere come testo base.

La Commissione conviene.

(4863) Deputato SCHMID. – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI illustra il contenuto del disegno di legge che ripropone un'iniziativa già approvata da questo ramo del Parlamento nel 1997. Si tratta di puntuali modifiche alla legge n. 91 del 1992 per garantire il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone, nate e già residenti nei territori italiani appartenuti all'impero austro-ungarico prima della loro annessione con il trattato di Saint Germain, che emigrarono in Stati terzi prima di tale annessione e che non esercitarono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del trattato, il diritto di opzione a favore della cittadinanza italiana.

L'ambito soggettivo di questa previsione è esteso anche ai soggetti che prima del 16 luglio 1920 sono emigrati dai territori italiani già appartenenti all'impero austro-ungarico e che successivamente sono stati ceduti alla Jugoslavia secondo quanto previsto dal trattato di pace di Parigi del 1947 e dal trattato di Osimo del 1935.

Nel complesso, si tratta di un provvedimento che riguarda un numero non ingente di persone (la cui dimensione non è tuttavia possibile stabilire con certezza) e che è atteso in particolare dalle associazioni degli emigranti. Propone quindi una sollecita definizione del medesimo.

Il senatore GUBERT ricorda che sul medesimo oggetto ha presentato un'analogia iniziativa legislativa: l'A.S. 503, assegnato in sede referente alla Commissione, di cui auspica quindi un trasferimento alla sede deliberante, al fine di garantirne una trattazione congiunta.

Nel condividere le osservazioni svolta dal relatore, rileva che si tratta di un provvedimento atteso, in particolare dagli emigranti dei territori del Trentino Alto-Adige che si trovano in una condizione di oggettiva discriminazione rispetto agli emigranti provenienti da altre regioni italiane. Il riconoscimento a questi soggetti della cittadinanza comportava in passato anche l'acquisizione di diritti economicamente rilevanti, oggi ha essenzialmente il significato del superamento di una ingiustificata indiscriminazione.

La senatrice PASQUALI riservandosi di intervenire nel seguito dell'esame chiede quale sia la valutazione del relatore sulla lettera dell'associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia trasmessa alla Commissione.

Il senatore PINGGERA manifesta il suo apprezzamento per l'iniziativa in titolo che dichiara di condividere e sul quale preannuncia un voto favorevole.

Su proposta del presidente VILLONE la Commissione conviene di fissare per le ore 12 di mercoledì 15 novembre il termine di presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente VILLONE avverte che la relatrice Dentamaro presenterà entro le ore 19 di oggi alcuni emendamenti che saranno esaminati nella seduta della Commissione di domani. Propone quindi di fissare per le ore 12 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti.

Il senatore SCHIFANI crede che debbano essere forniti tempi più ampi per la presentazione di subemendamenti al fine di garantire una

più compiuta valutazione delle proposte emendative formulate dalla relattrice.

Il presidente VILLONE prende atto ribadendo che nella seduta di domani la Commissione riprenderà l'esame dei provvedimenti in titolo.

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 503

Su proposta del senatore GUBERT la Commissione, all'unanimità, conviene di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dell'esame del disegno di legge n. 503.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4408**Art. 2.****2.4**

LA RELATRICE

Al comma 4, sopprimere le parole: «emanato con le modalità di cui all'articolo 5».

2.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agenzia per il servizio civile)

1. L'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si articola in un Ufficio centrale nazionale e in comitati con sedi in tutte le regioni italiane e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti dei comitati sono designati in accordo con i rispettivi Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Ufficio centrale nazionale:

a) assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge;

b) predisporre e gestisce un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) stipula le convenzioni con le Amministrazioni centrali dello Stato;

d) stipula le convenzioni con il Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento del servizio civile nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) organizza la formazione di istruttori e componenti del servizio civile;

f) provvede alla gestione dei crediti formativi attraverso accordi con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti e interessati.

3. I comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) esaminano e approvano i progetti;

b) stipulano le convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati, nonché con le Amministrazioni dello Stato, salvo quanto previsto al comma 2, lettere c) e d);

c) accertano i requisiti di coloro che hanno presentato domanda per il servizio civile;

d) organizzano le modalità di partecipazione al servizio civile.».

2.0.2

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Enti e organizzazioni privati)

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.».

2.0.2 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Enti e organizzazioni privati)

1. Gli enti e le associazioni di promozione sociale che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
- d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.».

Art. 4.**4.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 5».

Art. 6.**6.100**

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

6.2

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire la parola: «approva», con le seguenti: «assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge dei».

6.2 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale».

6.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, PIERONI

Al comma 2, dopo le parole: «i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali,» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

6.3

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 3.

6.100

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 10», con le parole: «di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a)».

6.200

LA RELATRICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Lo statuto dell’Agenzia di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali».

6.200 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Lo statuto dell’Agenzia di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali».

Art. 7.**7.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: «e dell’estensione dell’area geografica interessata al progetto», inserire le seguenti: «nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti per ogni Regione».

7.100 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: «e dell’estensione dell’area geografica interessata al progetto», inserire le seguenti: «nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma».

7.1

MANFREDI, PASTORE, RIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvino le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze effettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti».

7.1 (nuovo testo)

MANFREDI, PASTORE, RIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvino le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego».

Art. 8.**8.1**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2», con le seguenti: «di cui all'articolo 2-ter».

8.2

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «all'estero».

8.2 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «disponendo» fino alla fine del comma.

Art. 10.

10.100

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

657^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori,
approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente PINTO ricorda che nella precedente seduta del 18 ottobre il provvedimento in titolo era stato trattato in sede deliberante; avverte altresì che in data 17 ottobre 2000 il prescritto numero di senatori aveva richiesto, per iscritto, che il medesimo disegno di legge fosse sottoposto alla votazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Conseguentemente esso compare oggi in sede referente all'ordine del giorno della Commissione.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene, quindi, di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario CORLEONE replica richiamando l'attenzione della Commissione sull'esigenza – fortemente avvertita dal Governo – di approvare il disegno di legge in titolo nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Invita pertanto a ritirare gli emendamenti presentati.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 1.6 e riformula l'emendamento 1.11 nell'emendamento 1.11 (Nuovo testo). Illustra quindi, unita-

mente all'emendamento testè modificato, gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.8, sottolineando come l'impostazione ispiratrice di tali proposte sia significativamente diversa da quella che contraddistingue il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Le proposte in questione sono a loro volta collegate con l'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2 del disegno di legge, con il quale verrebbe introdotto il nuovo istituto della detenzione domiciliare speciale. Le modifiche suggerite – fatta eccezione per l'emendamento 1.1 che attiene a diversa problematica – muovono dall'esigenza di definire l'intervento in discussione in termini di maggiore coerenza sistematica con le disposizioni attualmente in vigore, in particolare quelle di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale e all'articolo 47-ter, commi 1 e 1-ter dell'ordinamento penitenziario.

Più specificamente, con gli emendamenti presentati l'ambito di applicazione del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena verrebbe esteso a tutte le ipotesi in cui l'esecuzione debba aver luogo contro madre di prole di età inferiore ad un anno, salvo che il figlio sia stato affidato ad altri. Parallelamente verrebbe esteso anche l'ambito di applicazione del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena che potrebbe aver luogo nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, qualora al bambino non possa attendere altri che la madre e non sussista concreto pericolo di commissione di altri delitti. Gli interventi sugli articoli 146 e 147 del codice penale verrebbero naturalmente ad ampliare la sfera di applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario che agli stessi fa rinvio. Decorsi i tre anni potrebbero poi eventualmente trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-ter, qualora la pena residua non superi i quattro anni e ricorrano gli altri presupposti di legge. Il sistema così delineato appare in grado di soddisfare le esigenze di protezione del bambino, evitando sia le complicazioni di ordine sistematico che potrebbero derivare dalla previsione dell'articolo 47-quinquies come introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge, sia le incongruenze che potrebbero nascere dall'applicazione del meccanismo ivi descritto, essendo tale applicazione subordinata all'espiazione di una parte della pena. Il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento verrebbe infine migliorato anche dall'eliminazione di ogni disparità di trattamento fra i detenuti per i delitti di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e i detenuti per altri delitti.

Il relatore MILIO, anche – alla luce delle osservazioni del senatore Fassone – ritiene più opportuno dare la precedenza all'esame degli emendamenti all'articolo 2. Dà, quindi, per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore RUSSO osserva che, anche alla luce di quanto problematicamente evidenziato dal senatore Fassone, sarebbe più opportuno un confronto informale sul testo degli emendamenti presentati.

Il RELATORE accede a tale proposta.

Anche la senatrice SCOPELLITI, pur mettendo in evidenza che da parte sua vi è piena condivisione dell'esigenza di varare rapidamente il disegno di legge, non vorrebbe che un'approvazione troppo rapida si rivelasse svantaggiosa per un adeguato approfondimento dei temi in questione: la proposta del senatore Russo le appare, in conseguenza, equilibrata e più funzionale a garantire che la Commissione faccia le sue scelte senza condizionamenti esterni.

Il sottosegretario CORLEONE dichiara la sua disponibilità a confrontarsi con la Commissione entrando nel merito dei singoli emendamenti e, comunque, affermando di non voler in alcun modo condizionarne le decisioni, si dichiara disponibile anche a partecipare a quell'approfondimento informale prospettato dal senatore Russo.

Il senatore GASPERINI evidenzia lo spessore e la gravità delle tematiche trattate dal disegno di legge in titolo, che dovrebbe rendere compatibili le opposte esigenze della tutela dovuta al bambino e della tutela dell'ordine pubblico, che richiede un elevato livello di risposte da parte dello Stato.

Il senatore PERA, a sua volta, ritiene opportuna la proposta del senatore Russo.

Prendendo, quindi, atto dell'orientamento della Commissione il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

(4846) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il presidente PINTO sottolinea l'esigenza di definire nella giornata odierna l'esame del disegno di legge, in quanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi svoltasi ieri ha deciso che l'Assemblea ne inizierà la discussione nella mattinata di domani, giovedì, e ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di oggi.

In tale situazione, stante l'assenza del relatore designato, senatore Centaro, nomina il senatore Follieri facente funzioni di relatore e dichiara chiusa la discussione generale.

Segue un intervento del senatore RUSSO, che informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento la quale ha definito in via di prin-

cipio, nella sede legislativa, un nuovo testo per il disegno di legge n. 3273, in materia di espropriazione immobiliare forzata nel cui contesto si prevedono anche modifiche all'articolo 567 del codice di procedura civile. Il provvedimento in questione è in procinto di essere varato e le diverse problematiche di merito emerse nel corso della discussione generale del disegno di legge n. 4846 risultano già affrontate in quella sede, di tal che egli ritiene più opportuno che gli emendamenti depositati che vertono sulla stessa materia trattata dall'Atto Camera 3273 e che, comunque, rispondono a finalità di intervento «a regime» sulla normativa dell'espropriazione immobiliare forzata, vengano ritirati in quanto estranei all'oggetto della discussione: da parte sua dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento 1.13 da lui presentato.

Il presidente PINTO, richiamandosi a quanto da lui già preannunciato nella seduta del 25 ottobre scorso, ribadisce che gli emendamenti da 1.10 a 1.15 sono da considerarsi improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, in quanto estranei all'oggetto della discussione, aspetto che deve essere valutato – come precisato nel parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984 – in maniera particolarmente rigorosa in sede di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Anche la Presidenza del Senato – da lui informata della questione – gli ha fatto pervenire per le vie brevi la propria condivisione di tale valutazione di improponibilità. Conseguentemente invita i presentatori a ritirare gli emendamenti da 1.10 a 1.15.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti, che si intendono riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore MELONI illustra l'emendamento 1.1.

Il senatore PERA dà per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.3

Il senatore FOLLIERI dà per illustrati gli emendamenti 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9

Il senatore RUSSO illustra all'emendamento 1.5.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 1.6 sottolineando, in particolare, che la scadenza al 30 giugno 2001 – ivi prevista per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata anteriormente al 1° aprile 2001 – si posiziona in coincidenza con il previsto vertice dei G8, al fine di impedire che qualsiasi Governo – a quella data – si possa appiattare sugli ingiusti reclami che vengono dalle parti interessate per avere ulteriori proroghe. Dichiara che – al momento – non intende ritirare gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore FOLLIERI, facente funzioni di relatore, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il sottosegretario CORLEONE concorda con il parere del relatore facente funzione.

Atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

658^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(4846) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore CENTARO presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 1.100 con il quale si propone che il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile scada il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001, unificando conseguentemente le diverse scadenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge in conversione. L'emendamento propone altresì che gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione predetta siano tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto al richiedente i motivi del mancato rilascio. Si stabilisce infine che su istanza di parte da presentarsi prima della scadenza del predetto termine del 30

giugno 2001 il giudice, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare il termine prescritto per fatto a lui non imputabile, può prorogare lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire altresì le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio dei documenti. Il relatore conclude, quindi, sottolineando l'esigenza di una riflessione della Commissione circa l'opportunità di inserire nel testo dell'emendamento 1.100 una modifica che riprenda i contenuti dell'emendamento 1.4.

Il senatore Antonino CARUSO condivide i contenuti dell'emendamento 1.100 e si esprime nello stesso senso, in via di principio, anche in merito all'emendamento 1.4. Ritiene però che quest'ultima proposta emendativa cambierebbe in maniera radicale il quadro normativo di riferimento definito con l'emanazione del decreto-legge in titolo e quindi verrebbe a contraddire aspettative ormai consolidate. Per tali ragioni giudicherebbe inopportuno, nel caso di specie, l'inserimento di una previsione come quella di cui al citato emendamento 1.4 nel testo che la Commissione si appresta a licenziare.

Il senatore RUSSO condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Caruso relativamente all'emendamento 1.4, osservando altresì come quest'ultima proposta emendativa implica anche il rischio di un inutile appesantimento del lavoro degli uffici.

Il senatore PASTORE giudica soddisfacente la soluzione contenuta nell'emendamento 1.100 e ritira gli emendamenti a sua firma (1.3 e 1.14).

Il senatore MELONI ritira il suo emendamento 1.1, dichiarando di riconoscersi interamente nell'emendamento 1.100, emendamento cui chiede di apporre la firma. In particolare, gli appare molto opportuno l'ultimo periodo dell'emendamento 1.100, laddove questo consente al giudice dell'esecuzione di impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione da allegare ai sensi dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato: si tratta di una clausola di salvaguardia che certamente si muove in direzione di una più efficace tutela delle parti interessate, fatta salva, naturalmente, la possibilità di ricorrere agli altri rimedi di cui – in generale – le parti possono avvalersi in caso di tardività.

Il senatore Antonino CARUSO concorda sulla constatazione – emersa dal dibattito – che i problemi più consistenti nell'espletamento della procedura di cui all'articolo 567 riguardano le espropriazioni più risalenti nel tempo, di tal che appare opportuna la possibilità che l'emendamento 1.100 offre di avvalersi della proroga proprio per queste vecchie pendenze. In conclusione si dichiara favorevole all'emendamento 1.100.

Il senatore FOLLIERI insiste per la votazione del suo emendamento 1.4 nonché degli altri da lui presentati rilevando che proprio l'emendamento 1.4 avrebbe rappresentato – se accolto dalla Commissione – la strada maestra per superare l'egoismo di certi creditori. Mentre prende atto delle considerazioni svolte dai senatori Russo e Antonino Caruso, non può fare a meno di rilevare l'eccessiva genericità della disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13-*bis* come sostituito dall'articolo 1 del decreto- legge n. 291 del 2000, disposizione che, in sostanza, permetterà al giudice di superare la scadenza dei termini previsti mediante la concessione di specifiche proroghe.

Il sottosegretario MAGGI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.100 e comunque prospetta un eventuale emendamento aggiuntivo volto ad autorizzare il Ministro della giustizia a variare con proprio decreto i termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione.

Il PRESIDENTE verifica, quindi, che sussiste il numero legale. Avverte, poi, che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, e 1.15.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.100.

Messo in votazione, l'emendamento 1.100 risulta approvato.

Conseguentemente sono dichiarati preclusi gli emendamenti 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Centaro a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo con la modifica ad esso apportata nel corso dell'esame, autorizzandolo a richiedere all'Assemblea lo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento formale.

(4192) PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa

(880) DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa

(1062) MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa

(1131) BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica

(1659) PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa

(2251) PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa

(2362) SERENA. – *Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa*

(3099) MILIO e PASTORE. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 ottobre 2000.

Il senatore MARITATI, relatore designato informa la Commissione che entro l'inizio della prossima settimana sarà disponibile il testo da lui predisposto per i disegni di legge in titolo, nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto istituito in data 18 ottobre 2000.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo

(2180) SERENA. – *Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Su richiesta del senatore CENTARO, la Commissione conviene di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 14 novembre, alle ore 18.

SUL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Il senatore FOLLIERI richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sull'esigenza di una rapida definizione del disegno di legge in materia di collaboratori di giustizia (A.S. 2207) che ha subito una incomprensibile battuta di arresto presso l'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4780**Art. 1.****1.1**

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 146 ivi richiamato, sostituire al primo capoverso l'alinea con le seguenti parole: «L'esecuzione di una pena detentiva è differita:».

1.2

MILIO

Al comma 1, all'articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso ai numeri 1) e 2) sostituire la parola: «contro» con le parole: «nei confronti di».

1.3

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso sostituire il n. 2 con il seguente:

«2) se deve avere luogo contro madre di prole di età inferiore ad un anno, salvo che il figlio sia stato affidato ad altri».

1.6

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 146 ivi richiamato, dopo il capoverso 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il rinvio dell'esecuzione della pena viene meno allorchè il bambino compie un anno. resta salva la possibilità di applicare la detenzione domiciliare, anche se la pena supera i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, qualora al bambino non possa attendere altri che la madre, e non sussiste concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Se la pena supera i limiti di cui sopra, il tribunale di sorveglianza riesamina periodicamente, sino al compimento del terzo anno di età, la necessità di mantenere il rinvio dell'esecuzione».

1.8

FASSONE

Sopprimere i commi 2 e 3.

e conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 147 del codice penale il numero 3 del primo comma e il terzo comma sono abrogati».

1.11

FASSONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'articolo 147 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"L'esecuzione della pena in corso può essere altresì rinviata o sospesa, e sostituita con la detenzione domiciliare, quando ha luogo nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, qualora al bambino non possa attendere altri che la madre, e non sussiste concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. L'esecuzione della pena riprende, salvo che non sia nel frattempo divenuta applicabile la misura alternativa della detenzione domiciliare, con il compimento del terzo anno di età del minore"».

1.11 (Nuovo testo)

FASSONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'articolo 147 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"L'esecuzione della pena può essere altresì rinviata o sospesa quando ha luogo nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, qualora al bambino non possa attendere altri che la madre, e non sussista concreto pericolo di commissione di altri delitti.».

Art. 2.**2.1**

FASSONE

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4846

al testo del decreto-legge

Art. 1.**1.1**

MELONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-*bis*. - (*Norma transitoria*) – 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 marzo 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999, il 21 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio ed il 21 ottobre 2000 ed il 21 giugno 2002 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 22 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001.

2. I termini previsti dal comma 1 possono essere prorogati dal giudice dell'esecuzione per non più di sei mesi e per una sola volta, su istanza del creditore procedente motivata con l'attestazione degli uffici competenti della impossibilità di rilascio della predetta documentazione"».

1.2

CENTARO, GRECO, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre

1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-bis. - (*Norma transitoria*) – 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depostata entro il 31 dicembre 2000».

1.3

PASTORE, CENTARO, GRECO, PERA

al comma 1 dopo le parole: «dall'articolo 1 della presente legge» *sono inserite le parole:* «scade il 21 aprile 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata prima del 1° gennaio 1997».

1.4

FOLLIERI

Sostituire le parole: «legge» *con le seguenti:* «legge, qualora venga documentata l'impossibilità di procurarsi la documentazione prescritta».

1.5

RUSSO

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole da: «scade» *fino alla fine, con le seguenti:* «scade il 21 ottobre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 2000, ed il 21 dicembre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata tra il 1° gennaio ed il 22 ottobre 2001».

1.6

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il 21 ottobre 2001» fino alla fine, con le seguenti: «il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulti depositata anteriormente al 1° aprile 2001».

1.7

FOLLIERI

Sostituire le parole: «depositata entro il 31 dicembre 1999» con le seguenti: «depositata tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1999».

1.8

FOLLIERI

Sostituire la parola: «1999» con le seguenti: «1995, qualora venga documentata l'impossibilità di procurarsi la documentazione prescritta» e sostituire le parole: «tra il 1° gennaio ed il 21 ottobre 2000» con le seguenti: «tra il 1° gennaio 1996 ed il 21 ottobre 2000».

1.9

FOLLIERI

Sostituire la parola: «1999» con le seguenti: «1999, qualora venga documentata l'impossibilità di procurarsi la documentazione prescritta».

sibilità per il creditore di osservare tali termini per fatto a lui non imputabile, può prorogare gli stessi per il tempo strettamente necessario. Il giudice può, se del caso, impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive del rilascio dei documenti".».

1.11

CENTARO, GRECO, PERA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso:

- a) l'estratto del catasto;
- b) i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato;
- c) il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso.

La documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)* può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari ovvero dalla attestazione da parte dell'Ufficio del territorio servizio di pubblicità immobiliare della presentazione dell'istanza di rilascio.

3. La documentazione ovvero la certificazione notarile o l'attestazione sostitutiva di cui al secondo comma può essere allegata a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo anche entro i successivi sessanta giorni.

4. Se la documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma ovvero la certificazione notarile o l'attestazione sostitutiva non è depositata nei termini prescritti, il giudice dell'esecuzione pronuncia d'ufficio o ad istanza di ogni parte interessata, non oltre l'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 e previa comparizione delle parti, l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, limitatamente agli immobili interessati dal mancato deposito, disponendo che sia cancellata per essi la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma.

5. La documentazione di cui alla lettera *c)* del secondo comma nonché in caso di attestazione sostitutiva anche quella di cui alle lettere *a)* e

b) deve essere allegata, a pena di estinzione della procedura esecutiva relativamente agli immobili interessati, prima della pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 569, terzo comma, a cura del creditore procedente o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ovvero dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 568, terzo comma».

1.12

CENTARO, GRECO, PERA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari e, per il certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dall'attestazione della presentazione della relativa istanza di rilascio.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile e l'attestazione sostitutivi della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. In caso di deposito dell'attestazione della presentazione dell'istanza di rilascio del certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il giudice assegna un termine perentorio alla pubblica amministrazione ed alle parti ai fini, rispettivamente, dell'emissione e del deposito dell'atto, anche se deve provvedere alla determinazione del valore del bene mediante un esperto».

1.13

RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro novanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le visure catastali e dei registri immobiliari. Egli deve provvedere altresì ad allegare al ricorso, entro il medesimo termine, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano i documenti ad essi richiesti ai sensi del secondo comma sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto, con dichiarazione consegnata al richiedente, i motivi del mancato rilascio. Il giudice, quando ne è richiesto prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, se accerta, anche sulla base della predetta dichiarazione, l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, può prorogare il termine medesimo per il tempo strettamente necessario"».

1.14

PASTORE, CENTARO, GRECO, PERA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, le parole: "sessanta giorni" *sono sostituite dalle parole: "centoventi giorni"».*

1.15

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Modifica dell'articolo 568 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 568 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Il valore dell'immobile è determinato dal giudice sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire il consulente tecnico da lui nominato a norma degli articoli 61 e seguenti».

1.100

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-bis. - (Norma transitoria) - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.

2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione prescritta dall'articolo 576 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione"».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

297^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA*

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VIVIANI illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime parere favorevole, osservando in relazione all'articolo 5 del disegno di legge n. 4809 che:

il riconoscimento, previsto dal nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione, dell'autonomia finanziaria alle regioni e agli enti locali, sia dal lato delle entrate che della spesa, pone in termini nuovi il problema dell'armonia e della coerenza dei saldi finanziari di tali enti rispetto agli obiettivi di equilibrio e di stabilizzazione della finanza pubblica nazionale, in applicazione delle intese sopranazionali ed in particolare del Patto di stabilità e di crescita concordato con l'Unione europea;

il soddisfacimento di tale obiettivo richiede regole più efficaci, da inserire nella legislazione ordinaria, come effetto di un processo di concertazione istituzionale, nell'ambito del Patto di stabilità interno. Tali regole dovrebbero prevedere alcuni vincoli relativi ai flussi finanziari di entrata e di uscita, come il pareggio di bilancio, la prefigurazione di un tetto di disavanzo complessivo e le relative sanzioni per i soggetti inadempienti. Il completamento del quadro costituzionale in senso federalista consentirebbe una gestione più rigorosa e partecipata di tali regole;

il Fondo di perequazione previsto al comma 3 del nuovo articolo 119 della Costituzione, dovrebbe realizzare la sua funzione redistributiva tra le diverse regioni, oltre che in relazione alla differente capacità di gettito, anche tenendo presenti alcuni fattori oggettivi come i diversi bisogni corrispondenti alla struttura e alle caratteristiche della popolazione residente e la configurazione geografica del territorio».

Il senatore AZZOLLINI sottolinea la difficoltà di svolgere un approfondito esame dei disegni di legge costituzionale in titolo nei tempi ristretti previsti, soprattutto tenuto conto delle rilevanti implicazioni per gli aspetti di competenza della Commissione bilancio. Nel soffermarsi sul legame tra l'autonomia finanziaria degli enti decentrati e gli impegni assunti in sede comunitaria con l'adesione dell'Italia al trattato di Maastricht in materia di saldi di finanza pubblica, evidenzia che anche dalla proposta illustrata dal relatore emergono gli elementi problematici del testo in esame. In relazione alla coerenza tra la gestione finanziaria degli enti locali e quella della finanza pubblica nazionale, ritiene che l'attuale formulazione non chiarisca in modo adeguato le connesse problematiche ed appare, quindi, opportuno prevedere un esame più approfondito e apportare le necessarie modifiche al provvedimento. Anche per ciò che concerne il Patto di stabilità interno, dalla stessa proposta di parere emergono ulteriori perplessità e le necessità di integrazioni del testo, in relazione ai vincoli sui flussi finanziari e alle sanzioni per i soggetti inadempienti. Le osservazioni sulla configurazione del Fondo perequativo, infine, suggeriscono carenze e aspetti problematici che possono essere risolti esclusivamente con la modifica del testo. Occorre, poi, valutare la coerenza della proposta di modifica costituzionale con quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione. Nel dichiarare conclusivamente il proprio voto contrario, ribadisce l'inadeguatezza dei disegni di legge di riforma costituzionale in titolo e la necessità di un ulteriore approfondimento.

Il senatore FERRANTE ritiene che la proposta di parere illustrata dal relatore esprima in modo chiaro ed incisivo gli aspetti di maggiore rilievo dei provvedimenti in esame, evidenziando quali questioni, connesse con la riforma costituzionale, dovranno essere affrontate attraverso lo strumento legislativo ordinario, al fine di completare in modo organico il processo di riforma costituzionale proposto. Si sofferma, a titolo di esempio, sulle osservazioni relative al fondo di perequazione, evidenziando che la consi-

conto dei criteri utilizzati per la valutazione della richiesta avanzata dal comune di Roccella Jonica, debba esprimersi in senso favorevole.

Previa verifica del numero legale, la Commissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

406^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Veneto.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di Regolamento recante: «Semplificazione del procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali pubblici, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici» (n. 778)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'allegato 1, n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CASTELLANI osservando che lo schema di Regolamento reca norme di semplificazione del procedimento per la concessione e per la locazione di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali pubblici, di enti pubblici territoriali, di aziende sanitarie locali ovvero di ordini religiosi e di enti ecclesiastici, nel presupposto fondamentale che tali immobili non siano più suscettibili di utilizzazione per usi governativi. Le norme di semplificazione sono state predisposte anche ai sensi della legge n. 50 del 1999, che, come noto, ha predisposto un meccanismo di delegificazione e redazione di testi unici al fine di snellire particolari procedimenti. Gli enti interessati dalla locazione e concessione dei beni in parola sono gli stessi enumerati nella legge 11 luglio 1986, n. 390, e cioè istituzioni culturali, enti pubblici, enti o fondazioni o associazioni riconosciute, ovvero ordini religiosi ed enti ecclesiastici, giusto il rinvio compiuto dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

L'articolo 2 individua nel direttore del competente ufficio del territorio l'organo che stipula ed approva gli atti di concessione ed i contratti di locazione. L'articolo 3, invece, definisce le procedure per la presentazione

Intervenendo per la replica, il relatore CASTELLANI – pur prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario – ribadisce l'esigenza di definire esplicitamente che le locazioni interessano i beni patrimoniali e le concessioni i beni demaniali. In merito invece ai termini previsti sia dall'articolo 2 che dall'articolo 4, più che di esiguità di tempi, si tratta di coordinare meglio le diverse scadenze temporali assegnate ai livelli gerarchici chiamati a decidere, per rendere certi i tempi della decisione.

Su specifica richiesta del presidente GUERZONI, il sottosegretario VENETO fa presente che è in corso una ricognizione dei beni demaniali dati in concessione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

lerno e Urbino), tutti derivanti dalla trasformazione di ISEF. Nella stessa data sono stati autorizzati, a Ferrara, Pavia e Udine, corsi di laurea non derivanti da ISEF. Un decreto dello scorso 7 agosto 2000, poi, ha autorizzato l'avvio del corso di laurea a Chieti a partire dall'anno accademico 2000-2001. I singoli decreti ministeriali hanno segnalato a ciascun ateneo gli adempimenti necessari per assicurare gli *standard* minimi stabiliti dall'Osservatorio sul sistema universitario e il Ministero ha provveduto anche a ripartire le risorse finanziarie nel quadro del Piano triennale 1998-2000.

Nell'ambito della recente riforma degli ordinamenti didattici universitari, i decreti attuativi hanno previsto una classe di laurea triennale e classi di laurea specialistica anche per questo settore; i relativi corsi di studio saranno quindi attivati dall'anno accademico 2001-2002. Per quanto riguarda lo specifico problema segnalato dal presidente Biscardi, l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 178 prevedeva che gli studenti iscritti al primo anno degli ISEF nell'anno accademico 1998-99 potessero completare i corsi; i commi 4 e 5 dello stesso articolo rinviavano agli atenei la disciplina del passaggio all'ordinamento didattico vigente a quel momento, e cioè alla laurea quadriennale. Un decreto ministeriale del 15 gennaio 1999 ha poi previsto l'attivazione di corsi volti a consentire di conseguire quella laurea ai diplomati ISEF. I corsi sono stati già attivati presso alcuni atenei; peraltro il Sottosegretario – premesso che il Governo sarà attento ad ogni indicazione proveniente dal Parlamento – ritiene poco opportuno l'ulteriore proseguimento di tali corsi, miranti a far conseguire quella laurea quadriennale, dal momento che stanno per essere avviati i corsi per la nuova laurea triennale. A suo avviso – conclude il Sottosegretario – le modalità per consentire ai diplomati ISEF di conseguire la nuova laurea triennale dovrebbero essere sostanzialmente più agevoli di quelle prescritte per ottenere la vecchia laurea quadriennale, fermo comunque il doveroso ossequio del Governo alle indicazioni che potranno giungergli dal Parlamento.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente BISCARDI rinvia il dibattito sulle comunicazioni del Sottosegretario ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

(4041) Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada

– e petizione n. 786 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Abbinamento della petizione n. 786)

Si riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 25 ottobre scorso.

Senza discussione, su proposta del presidente OSSICINI, la Commissione delibera di abbinare la petizione n. 786 ai disegni di legge all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperto il dibattito sul testo unificato presentato dal relatore.

Il senatore MARRI, con riferimento alle dichiarazioni rese dal relatore Lombardi Satriani nella precedente seduta, dà atto che il Comitato ristretto ha apportato correzioni anche importanti al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; d'altra parte si era anche convenuto di sospendere i lavori sul testo, con specifico riferimento al Capo II relativo al Centro nazionale per il teatro, in attesa di una nuova audizione dell'AGIS. Dopo tale audizione – alla quale egli purtroppo non ha potuto assistere – i lavori del Comitato ristretto sono inopinatamente terminati e il relatore ha presentato alla Commissione un testo base comprensivo del contestato Capo II. Al riguardo egli ribadisce le proprie profonde riserve, giudicando gravemente discutibile che importanti competenze ministeriali siano trasferite ad una società per azioni quale il suddetto Centro – e cioè ad un soggetto istituzionalmente mirante al lucro – la quale società oltretutto sarebbe di totale proprietà dello Stato: gli pare infatti improbabile che altri soggetti pubblici e privati vogliano acquisirne partecipazioni. Conclusivamente auspica una disponibilità del relatore e del Governo ad accettare le proposte emendative della sua parte politica volte a modificare le parti contestate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

2. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, nonché le Soprintendenze sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 2. Si applica l'articolo 9, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altipiani vicentini.

Art. 13.

(Spesa e copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4751

Art. 1.

1.1

MONTICONE, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «bilancio triennale 2000-2002» con le seguenti: «bilancio triennale 2001-2003» e le parole: «per l'anno 2000» con le seguenti «per l'anno 2001».

(4853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, recante disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

La Commissione, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GERMANÀ, conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER
IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138 E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

Art. 3.

3.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

*(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.
Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda)*

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati.

2. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della conces-

zazione delle frequenze terrestri analogiche individuate dai titolari di concessione, autorizzazione e licenza resi disponibili a seguito di interventi di ottimizzazione sulla copertura delle proprie reti; la utilizzazione delle frequenze terrestri non più occupate da soggetti che hanno perso, a qualsiasi titolo, lo *status* di concessionario, licenziatario o autorizzato;

c) la possibilità, per gli operatori aventi titolo per avviare la sperimentazione digitale e successivamente al 31 gennaio 2001, di acquisire aziende o rami di azienda o impianti sulla base dell'autorizzazione del Ministero, con l'esclusiva destinazione delle relative frequenze per la sperimentazione e la diffusione del digitale terrestre in deroga alle disposizioni previste dal comma 13 dell'articolo 2 della legge 650 del 1996;

d) la definizione di un titolo preferenziale ad avviare iniziative di sperimentazione nella trasmissione in tecnica digitale su frequenze terrestri, per quei soggetti titolari di concessione, autorizzazione o licenza per la trasmissione in tecnica analogica che dimostrino, sulla base di elementi presentati all'Autorità, di possedere i seguenti requisiti essenziali: la copertura di aree significative del territorio nazionale attraverso la gestione e la cura di una propria rete di impianti trasmettenti, le capacità tecnologiche di adeguare gli impianti in tempi brevi alle nuove tecniche di trasmissione in standard digitale, le dimensioni economiche tali da garantire l'effettuazione dei necessari investimenti;

e) la individuazione, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti sin dalla fase di avvio e sperimentazione, di misure di incentivazione fiscale per gli operatori, quali la possibile utilizzazione del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9 lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n.488 autorizzando gli operatori, a fronte della presentazione di adeguata documentazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre.

3.1000/2

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Autorità con regolamento da emanarsi, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3.1000/3

FALOMI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, prima delle parole: «Al fine di consentire...», premettere le seguenti parole: «Fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e previa completa attuazione del piano nazionale delle frequenze».

3.1000/4

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «frequenze terrestri» inserire: «e di preservare le attività legittimamente operanti».

3.1000/4-bis

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al primo periodo del comma 1 e al comma 2, sopprimere le parole: «in tecnica analogica» e, dopo il secondo periodo del comma 1, inserire il seguente: «Possono far parte e/o promuovere consorzi anche i soggetti titolari di autorizzazione alla diffusione di segnali digitali operanti sul mercato satellitare in chiaro e/o criptato».

3.1000/5

FOLLONI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni televisive» aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».

3.1000/6

RAGNO, BORNACIN, PONTONE, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «sperimentazione di trasmissioni televisive», aggiungere le seguenti: «e servizi della società di informazione».

3.1000/7

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive», aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».

3.1000/8

CIMMINO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni televisive», aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».

3.1000/9

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni radiotelevisive» aggiungere le seguenti parole: «e servizi della società dell'informazione».

3.1000/10

FALOMI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «trasmissioni televisive» aggiungere le seguenti parole: «e servizi della società dell'informazione».

3.1000/11

ROGNONI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni televisive» aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».

3.1000/12

LO CURZIO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni televisive» aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».

3.1000/13

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «, di norma bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica».

3.1000/14

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al primo periodo del comma 1, sono abrogate le parole da: «di norma nel bacino di utenza», sino alla fine del periodo.

3.1000/15

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione».

3.1000/16

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di norma».

3.1000/17

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «bacino di utenza», sopprimere: « , o parte di esso».

3.1000/18

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «consorzi», aggiungere le seguenti: «o preventive intese contrattuali».

3.1000/19

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero definire intese».

3.1000/20

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine le emittenti richiedenti costituiscono consorzi, ovvero definiscono intese» aggiungere le seguenti: «a cui possono partecipare regioni o province autonome».

3.1000/22

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la parola: «gestione» inserire la seguente: «comune».

3.1000/23

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la parola: «diffusione» inserire la seguente: «comune».

3.1000/24

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla fine del secondo periodo inserire le seguenti parole: «e dei servizi multimediali».

3.1000/25

RAGNO, BORNACIN, PONTONE, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «Ai predetti consorzi e imprese» sino a «servizi multimediali» con le seguenti: «Ai predetti consorzi e imprese possono partecipare editori di contenuti e di prodotti e servizi multimediali».

3.1000/26

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «predetti consorzi» sopprimere le seguenti: «e intese».

3.1000/27

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «possono partecipare» è inserita la seguente: «anche».

3.1000/28

RAGNO, BORNACIN, PONTONE, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «possono partecipare editori di» aggiungere le seguenti: «contenuti e di».

3.1000/29

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «sui canali oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al successivo comma 1-bis».

3.1000/30

ERROI, VERALDI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali oggetto della concessione, della licenza o della autorizzazione» aggiungere le seguenti: «Ai soli fini di sperimentazione di cui al presente comma, è consentito ai titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva cedere ed acquisire tra loro, dandone comunicazione al Ministero, frequenze comprese nei canali loro assegnati».

3.1000/31

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sono abrogati il terzultimo e il penultimo periodo, dalle parole: «Nessun soggetto può irradiare» sino alle parole: «da parte di altri soggetti».

3.1000/32

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sono abrogati il terzultimo e il penultimo periodo, dalle parole: «Nessun soggetto può irradiare» sino alle parole: «da parte di altri soggetti».

3.1000/33

FOLLONI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, eliminare la frase: «nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti».

3.1000/34

ERROI, VERALDI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole da: «Nessun soggetto può irradiare...» fino a: «utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti».

3.1000/35

CIMMINO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi».

3.1000/36

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole da: «Nessun soggetto può irradiare» fino a: «blocco di programmi».

3.1000/37

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

3.1000/38

LO CURZIO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi».

3.1000/39

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Nessun soggetto può irradiare, in tecnica digitale, più di due terzi dei programmi irradiabili nel bacino di utenza di riferimento».

3.1000/40

ROGNONI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire le parole: «più di un terzo» con le seguenti: «più del cinquanta per cento».

3.1000/41

FALOMI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire le parole: «più di un terzo» con le seguenti: «più della metà».

3.1000/42

ROGNONI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «sperimentazione da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

3.1000/43

ROGNONI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «compresi quelli già operanti sul satellite e/o cavo».

3.1000/44

FALOMI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: «da parte di altri soggetti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli già presenti sul satellite e/o sul cavo».

3.1000/45

LO CURZIO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «almeno già operanti sul satellite e/o cavo».

3.1000/46

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla fine del penultimo periodo, dopo le parole: «da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «almeno operanti già sul satellite e/o cavo».

3.1000/47

CIMMINO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «almeno già operanti sul satellite e/o cavo».

3.1000/48

RAGNO, BORNACIN, PONTONE, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla fine del penultimo periodo, dopo le parole: «da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «dando priorità ai soggetti già operanti nel settore della televisione digitale via satellite e/o via cavo».

3.1000/49

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla fine del sesto periodo, aggiungere le seguenti parole: «Trascorsi sei mesi, ed in mancanza di richiedenti, la residua capacità trasmissiva viene resa disponibile a qualunque emittente ne faccia domanda».

3.1000/50

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: «progetto radioelettrico» aggiungere le seguenti: «il progetto di attuazione e il progetto radioelettrico devono essere firmati da un ingegnere, nell'ambito delle proprie competenze, iscritte all'albo dell'ordine degli ingegneri di appartenenza e successivamente presentati».

3.1000/51

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con proprio regolamento, da adottarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore

della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

3.1000/52

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con proprio regolamento, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri ai soggetti titolari di autorizzazione o concessione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva in tecnica analogica».

3.1000/53

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con proprio regolamento, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

3.1000/54

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con proprio regolamento, da adottarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria

per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

3.1000/55

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, inserire le seguenti parole: «entro i successivi 30 giorni dalla presentazione dei progetti».

3.1000/56

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, aggiungere infine: «e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

3.1000/57

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, aggiungere infine: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dalle competenti commissioni parlamentari».

3.1000/58

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le emittenti che dismetteranno canali e frequenze destinati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri, dovranno ottenere canali e frequenze sostitutivi equivalenti».

3.1000/59

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 13, secondo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, dopo le parole: "n. 422" sono soppresse dalle parole: "ad eccezione dei" sino alla fine del periodo».

3.1000/60

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire il pluralismo operativo in vista dell'avvio dei mercati di programmi televisivi o radiofonici numerici su frequenze terrestri, alla data di entrata in vigore della presente legge le emittenti legittimamente operanti sono autorizzate alla prosecuzione delle trasmissioni fino all'applicazione del piano in tecnica numerica su frequenze terrestri».

3.1000/61

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'interno del regolamento di cui al successivo comma 8, l'Autorità provvede a introdurre i necessari accorgimenti affinché sia consentito l'accesso alla diffusione di programmi e servizi in tecnica digitale anche a soggetti non titolari di concessione, licenza o autorizzazione per la diffusione televisiva in tecnica analogica, definendo tempi e modalità di ingresso».

3.1000/62

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel corso della fase di sperimentazione ed avvio della introduzione del digitale terrestre è consentito, successivamente al 31 gennaio 2001, agli operatori aventi titolo ad avviare la sperimentazione digitale di

acquisire aziende o rami di azienda o impianti sulla base dell'autorizzazione del Ministero, con l'esclusiva destinazione delle relative frequenze per la sperimentazione e la diffusione del digitale terrestre».

Consequentemente, sono abrogate le parole: «ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio televisivo nazionale» al comma 13 dell'articolo 2 della legge n. 650 del 1996.

3.1000/63

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis È consentito, in deroga al comma 13 dell'articolo 2 della legge n. 650 del 1996, ai soggetti autorizzati ad avviare la sperimentazione digitale acquisire impianti da altri soggetti autorizzati o anche da altri titolari di concessione, autorizzazione o licenza in tecnica analogica, con l'esclusiva destinazione delle relative frequenze per la sperimentazione e la diffusione del digitale terrestre e sulla base dell'autorizzazione specifica del Ministero».

3.1000/64

ROGNONI

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri son consentiti, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la sperimentazione in tecnica digitale».

3.1000/65

BORNACIN

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 1, comma 13, secondo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 di-

cembre 1996, n. 650, dopo le parole "n. 422" sopprimere le parole: "ad eccezione dei" sino alla fine del periodo».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

382^a Seduta*Presidenza del Presidente***SCIVOLETTO**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per le politiche comunitarie Mattioli.

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del Millennium Round e del partenariato euromediterraneo: seguito dell'audizione del Ministro per le politiche comunitarie

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 25 ottobre scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, preliminarmente ringraziato il Ministro per la disponibilità dimostrata, propone alla Commissione di svolgere nella seduta odierna la formulazione dei quesiti, rinviando ad una successiva seduta le risposte, tenuto conto di impegni sopraggiunti del Ministro.

Il ministro MATTIOLI informa la Commissione che, nel corso della seduta odierna presso la Camera dei deputati, si è svolto un dibattito inerente alla proposta di riduzione dell'IRPEG in relazione anche all'orientamento che la Commissione europea potrà assumere su questo tema. Conseguentemente, il Presidente del Consiglio dei ministri lo ha invitato, in qualità di Ministro per le politiche comunitarie, ad intrattenere i necessari contatti con la Commissione europea, al fine di verificare una eventuale disponibilità della stessa verso la misura sopracitata. Atteso ciò, chiede alla Commissione di svolgere comunque la formulazione delle domande da parte dei senatori che vorranno intervenire.

Il presidente SCIVOLETTO, preso atto della disponibilità fornita dal Ministro ad un'ulteriore seguito dell'audizione, invita i Senatori a formulare le proprie domande.

Il senatore BUCCI, preliminarmente osservato come l'esposizione del Ministro si sia fondata su principi in larga parte condivisibili, osserva come le problematiche del settore agricolo vadano affrontate considerando la realtà dei mercati. Atteso che non appare plausibile che si possa aumentare la contribuzione degli Stati membri al bilancio comunitario, considerati i costi finanziari derivanti dal processo di allargamento, constata come i processi di progressiva liberalizzazione degli scambi necessariamente potranno comportare degli svantaggi per alcune categorie di operatori economici, anche nel quadro di un più generale aumento del benessere complessivo del Paese. Da ultimo, chiede attraverso quali misure si possano compensare le perdite subite dagli operatori del settore agricolo (per esempio del comparto ortofrutticolo al Sud, per effetto delle massicce importazioni provenienti dai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo), atteso anche che gli operatori agricoli, a differenza di quelli del settore industriale, non possono trasferire la propria attività in paesi con più bassi costi di produzione.

Il senatore CUSIMANO dichiara di condividere numerosi punti della relazione presentata dal Ministro, quali l'asserita intenzione di assicurare un equo tenore di vita agli operatori agricoli e la necessità di ovviare allo svantaggio competitivo gravante sulle produzioni mediterranee. Rammenta i numerosi trattati stipulati dall'Unione europea con i paesi rivieraschi del bacino mediterraneo, caratterizzati da costi di produzione più bassi e anche la recente bocciatura, nel corso della discussione in Aula, di un emendamento inteso a ridurre l'accisa gravante sul gasolio agricolo. I dati forniti dal Presidente dell'INEA, nella recente audizione, hanno confermato come il Paese sia «inondato» di importazioni di agrumi provenienti dai paesi terzi mediterranei, circostanza che si traduce in una sorta di condanna definitiva per l'economia agricola del Mezzogiorno e per il suo indotto. Atteso ciò chiede quali siano i concreti provvedimenti che il Governo vorrà adottare, al fine di ovviare a tale grave situazione.

Il senatore PREDÀ ribadisce alcune considerazioni già espresse precedentemente, ricordando le risultanze che scaturiscono dall'indagine conoscitiva e dai sopralluoghi svolti in Polonia e in Russia che rendono evidente come l'economia agricola del Paese debba confrontarsi ed adeguarsi ad un modello europeo. In proposito stigmatizza il comportamento di quelle rappresentanze di organismi italiani all'estero che (come è emerso dal recente sopralluogo citato) si rapportano direttamente con i mercati all'ingrosso dei prodotti agricoli, piuttosto che con le associazioni dei produttori agricoli. I problemi dell'agricoltura italiana non sono quindi, a suo avviso, esclusivamente riconducibili agli elevati costi di produzione né all'eccessiva pressione delle importazioni dai Paesi del bacino mediterraneo, ma piuttosto alla carenza di iniziative volte a favorire l'aggregazione dei

produttori anche a livello europeo ed a potenziare la logistica a supporto delle esportazioni e della promozione commerciale. Segnalato, in proposito, come solo il 23 per cento della produzione ortofrutticola italiana venga destinata all'esportazione, osserva che il processo di allargamento dell'Unione europea ed il conseguente aumento della platea di consumatori, possibili destinatari dei prodotti italiani, rende ancora più urgente porre in essere le iniziative citate, in particolare sull'esempio della *Sopexa* francese.

Il presidente SCIVOLETTO, preso atto delle ulteriori richieste di iscrizione a parlare, rinvia il seguito dell'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato che il termine per l'espressione dei pareri sulle nomine iscritte all'ordine del giorno della Commissione (relative alla nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e alla nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione) scadrà lunedì 13 novembre, propone alla Commissione di chiedere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, una proroga di dieci giorni del termine per l'espressione dei pareri.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLÈ 8 NOVEMBRE 2000

344^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**MATERIE DI COMPETENZA***Proposte volte a favorire la diffusione dell'impiego del prodotto denominato «Biodiesel» come carburante e come combustibile**

(Esame e rinvio)

Il presidente CAPONI introduce l'esame della materia di competenza in titolo ricordando che tra le varie tipologie di utilizzo di biomasse per la produzione di energia quella che ha avuto maggior diffusione e, allo stato attuale, ha ampiamente superato la fase di sperimentazione, è il gasolio ottenuto dalla esterificazione di oli di colza o girasole, comunemente noto come «biodiesel». Questo prodotto è utilizzabile come carburante per autotrazione e come combustibile per impianti di riscaldamento, sia in miscela a percentuali variabili con gasolio tradizionale, che puro. I motivi che consigliano l'utilizzo del biodiesel sono soprattutto di carattere ambientale. Innanzitutto nel biodiesel sono assenti o presenti in quantità assai limitate sostanze quali lo zolfo, che ha una percentuale dello 0,01% a fronte dello 0,2% del gasolio tradizionale, inoltre le emissioni di HC (carburante non combusto) e soprattutto di CO (ossido di carbonio) sono abbattute per valori che variano dal 50% al 90%. Infine si tratta di un prodotto altamente biodegradabile e ad alta sicurezza, poiché il suo punto d'infiammabilità varia dai 110 ai 160 gradi, il che ne consente trasporto e conservazione senza la necessità di dover adottare particolari norme di sicurezza.

Precisa, quindi, che i limiti ad una sua più larga diffusione sono, in linea di massima, riconducibili alla standardizzazione delle qualità merceologiche; alla disponibilità della materia prima e ai costi di produzione e fiscali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ricorda che a livello nazionale vige la norma elaborata dal Comitato Termotecnico Italiano e dalla Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo con la quale vengono fissati i valori limite delle caratteristiche indispensabili per classificare gli esteri metilici degli oli vegetali come combustibili. A livello europeo il Comitato Europeo per la normazione sta operando attraverso due comitati tecnici per standardizzare le specifiche del biodiesel puro ed in miscela con combustibili di origine fossile per impiego nei motori e nelle caldaie, per definire l'applicabilità dei metodi esistenti e per l'individuazione di standard metodologici per la determinazione della composizione del biodiesel. I lavori sono ormai giunti ad una fase avanzata e sono già disponibili tabelle di caratterizzazione del biodiesel e delle sue proprietà fisiche, ancorché non approvati ufficialmente dal Comitato Europeo.

Per quanto riguarda la seconda questione, ovvero la disponibilità della materia prima, è del tutto evidente che il limite maggiore ad un impiego massiccio ed alternativo del biodiesel è rappresentato dalle quantità che si riescono a produrre. Infatti, essendo legato alla trasformazione di oli derivanti dalla coltivazione della colza e del girasole questo tipo di carburante non sarà mai disponibile in quantità sufficienti da soddisfare le richieste del mercato, il che, tra l'altro, impone l'individuazione di precise priorità nel suo utilizzo. Basti pensare che in Italia la produzione effettiva di «biodiesel» nel 1998 è stata pari a 90.000 tonnellate, a fronte di un consumo complessivo di gasolio di tipo tradizionale pari a 27 milioni di tonnellate. Ciononostante, possono essere adottate politiche di incentivazione che favoriscano l'impianto di queste coltivazioni povere nei terreni marginali e poco produttivi.

In merito alla terza questione va tenuto presente che in Italia il costo dell'olio *no-food* è alquanto elevato, in quanto i prezzi variano in ragione dell'andamento delle quotazioni dell'olio alimentare. Il costo finale industriale del biodiesel si aggira attorno alle 1.300 lire/kg. La produzione e commercializzazione del biodiesel su larga scala sarebbe economicamente fattibile, quindi, solo in presenza di opportune misure di defiscalizzazione, che, in considerazione del positivo impatto ambientale, esentassero il biodiesel dalle imposte di fabbricazione attualmente gravanti sugli oli minerali ed i carburanti, ovvero trattassero fiscalmente il biodiesel alla stregua di un'altra qualsiasi merce prodotta in Italia e non assimilandolo fiscalmente ai carburanti di origine fossile.

Il presidente Caponi ricorda poi che il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n.219 ha autorizzato la realizzazione di un progetto pilota triennale, con scadenza 30 giugno 2001, per promuovere l'impiego sperimentale e favorire lo sviluppo tecnologico del prodotto denominato biodiesel. L'adozione della formula del progetto pilota si era resa necessaria per superare divieti dell'Unione Europea che aveva dichiarato incompatibile con le regole della concorrenza l'esenzione dal pagamento dell'accisa di un contingente di 125.000 tonnellate di biodiesel l'anno.

Nel decreto ministeriale si stabilisce, tra l'altro, che gli impianti di produzione di biodiesel lavorano in regime di deposito fiscale e che le miscele gasolio biodiesel contenenti quest'ultimo in misura superiore al 5 per cento siano avviate al consumo solo presso utenti extra rete (aziende o grossisti) escludendo quindi la possibilità di vendere biodiesel puro o in miscela superiore al 5 per cento attraverso la normale rete di distribuzione di carburanti. In rete è consentita la somministrazione di sole miscele di gasolio contenenti biodiesel in misura non superiore al 5 per cento. Successivamente la legge 18 febbraio 1999, n.28, ha confermato in 125.000 tonnellate il quantitativo massimo annuale di biodiesel da produrre nell'ambito del progetto pilota. Analogo trattamento è previsto per il biodiesel da riscaldamento.

Nel disegno di legge finanziaria per il 2001, all'articolo 11, si prevede una esenzione generalizzata dall'accisa per tutto il «biodiesel». La proposta è però da interpretare come applicabile al solo uso per riscaldamento mentre permane il vincolo della miscela fino al 5 per cento per il carburante.

A suo avviso si potrebbero rendere più efficaci tali misure esentando dall'accisa tutto il biodiesel utilizzato come carburante, o in alternativa, portare la quota esente per miscele sino al 30 per cento considerando che tali miscele con gasolio possono sicuramente essere utilizzate senza alcuna modifica al motore, con performance dello stesso analoga all'alimentazione convenzionale, senza differenze apprezzabili nei consumi e con benefici ambientali di gran lunga superiori al solo 5 per cento.

Si potrebbe inoltre superare il divieto, previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del citato D.M. 219 del 1998, all'immissione diretta al consumo del «biodiesel» puro e quindi permettere la vendita del «biodiesel» nei distributori della rete. Va ricordato che in Europa questo avviene già in Germania, dove la fiscalità impedisce la produzione e commercializzazione di miscela. In questo caso si è provveduto, senza alcuna spesa aggiuntiva, a riconvertire le vecchie colonnine erogatrici di benzina con il piombo a distribuzione di biodiesel. Nel proporre un utilizzo del biodiesel puro va comunque tenuto presente che, stando al parere degli esperti, non tutte le autovetture a gasolio possono essere alimentate in tal modo. Va inoltre considerato che, come già sottolineato, i quantitativi di «biodiesel» disponibili, anche in una prospettiva di loro incremento, sono assai modesti rispetto ai consumi complessivi di gasolio tradizionale, di conseguenza un utilizzo di biodiesel puro va legato a particolari situazioni. In tal senso si potrebbe recuperare la formula del progetto pilota, di cui al già citato DM. 219, stabilendo che (ovviamente in accordo con l'Unione Petrolifera) si avvii una sperimentazione per l'impianto di colonnine di biodiesel puro da collocarsi in aree a particolare suscettibilità ambientale.

Il presidente Caponi ribadisce infine i vantaggi di carattere ambientale ed energetico, soprattutto in relazione alla dipendenza dell'Italia da fonti estere, derivanti da un uso più rilevante del «biodiesel». Occorre, pertanto, intervenire per facilitarne l'impiego rimuovendo gli ostacoli che possono venire sia da talune resistenze dei soggetti interessati a man-

tenere invariata la utilizzazione degli oli di derivazione fossile sia dagli elevati costi sia, infine, dai limiti produttivi. Propone, quindi, di compiere i necessari approfondimenti della materia, anche attraverso lo svolgimento di incontri con i rappresentanti delle categorie interessate, in vista della presentazione di una relazione all'Assemblea da approvare prima dell'esame da parte della stessa Assemblea dell'articolo 11 del disegno di legge finanziaria per il 2001. Si potrebbe pervenire, peraltro, anche alla formulazione di un emendamento al suddetto articolo volto ad incrementare il sistema degli incentivi previsti, consentendo anche la vendita al dettaglio.

Il senatore DEMASI dichiara di condividere le proposte avanzate dal Presidente, sottolineando la rilevanza della materia in esame sia per i benefici che ne possono derivare in termini di attenuazione della dipendenza dell'Italia nell'approvvigionamento energetico sia per i positivi risvolti di carattere ambientale. Concorda anche con l'ipotesi di rendere più incisive le norme contenute nel disegno di legge finanziaria che appaiono, nella formulazione attuale, riduttive e frutto quasi di un atto dovuto da parte del Governo. È opportuno quindi, a suo avviso, intervenire attraverso misure di incentivazione fiscale dopo aver compiuto i necessari approfondimenti, soprattutto di carattere tecnico (da svolgersi anche attraverso uno specifico incontro con i responsabili dell'ENEA), sulla fattibilità delle iniziative da assumere. Ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere l'esame della materia in titolo con priorità nel corso delle prossime settimane.

Il senatore TRAVAGLIA concorda con le proposte avanzate dal Presidente e con le valutazioni testé formulate dal senatore Demasi. Ritiene che l'approfondimento della materia in esame, finalizzato a favorire l'utilizzazione del «biodiesel», sia necessario per individuare ed analizzare gli eventuali elementi che possono costituire ostacolo alla sua diffusione. Negli scorsi anni si è, infatti, assistito ad un alternarsi di fasi positive e negative nella attenzione che è stata rivolta a tale fonte energetica. Occorrerebbe quindi procedere attraverso un esame di carattere globale che consenta di comprendere le ragioni di tali oscillazioni. In particolare, sarebbe interessante prefigurare le effettive potenzialità di mercato del prodotto e concentrarsi, comunque, sugli aspetti tecnici ed economici ponendo in secondo piano eventuali altre valutazioni che possono provenire da soggetti che non vantano una specifica competenza nella materia.

Il senatore PIREDDA considera estremamente rilevante la materia in esame per le implicazioni che possono derivarne con riferimento alla riduzione della dipendenza energetica dell'Italia e per gli effetti positivi in relazione all'inquinamento da combustibili di origine fossile. Sottolinea i vantaggi che potrebbero nascere, anche in termini occupazionali, dalla utilizzazione di terreni incolti o comunque dalla riconversione delle coltivazioni.

Ritiene che gli approfondimenti che la Commissione potrebbe svolgere per individuare le iniziative più utili da assumere al fine di favorire la diffusione del «biodiesel» dovrebbero concentrarsi soprattutto sulla verifica delle compatibilità tecniche. Per tale motivo, considera prioritario acquisire l'avviso dei costruttori degli impianti di trasformazione. Occorre valutare, infatti, se l'incremento della percentuale di «biodiesel» nella miscela ad un livello superiore al 5 per cento non dia luogo a controindicazioni. È necessario, in ogni caso, procedere con gradualità per tener conto dei limiti di carattere produttivo. Potrebbe anche essere valutata la possibilità di prevedere uno specifico spazio di finanziamento e di incentivazione nell'ambito dei futuri bandi relativi alla legge n. 488 del 1992.

Il senatore WILDE dichiara di condividere le proposte di approfondimento della materia avanzate dal Presidente e contenute nelle sollecitazioni dei precedenti interventi. Ritiene che l'importanza dei temi affrontati richieda un esame sollecito finalizzato a presentare specifiche e concrete proposte in tempi il più possibile brevi.

Il senatore LARIZZA esprime apprezzamento per le proposte illustrate dal Presidente che consentono, tra l'altro, di intervenire concretamente anche sul disegno di legge finanziaria attualmente in esame alla Camera. Si augura che i necessari approfondimenti possano svolgersi in tempo utile per poter pervenire, qualora se ne realizzino le condizioni, ad una proposta migliorativa del testo contenuto nel suddetto disegno di legge.

Il senatore Athos DE LUCA sottolinea come la materia delle fonti rinnovabili e alternative sia di fondamentale rilievo per la tutela ambientale. Ricorda, peraltro, che le problematiche concernenti la utilizzabilità del «biodiesel» siano state affrontate già in passato. È di indubbia utilità prevedere specifici incentivi per la diffusione di tale carburante, pur considerando i limiti di produzione che derivano dalla configurazione territoriale italiana in cui non è agevole individuare vaste aree coltivabili.

Ritiene che iniziative più efficaci si possano certamente assumere, anche per rimuovere talune resistenze di determinati interessi economici e per favorire, viceversa, il positivo sviluppo dell'agricoltura.

Il senatore TURINI, richiamandosi alle considerazioni già svolte dal senatore Demasi, esprime apprezzamento per le proposte illustrate dal Presidente. Occorre, peraltro, tener conto dei limiti quantitativi in cui si muove la possibile utilizzazione del «biodiesel». Ricorda, in proposito, gli approfondimenti svolti nell'ambito dell'attività del Consiglio d'Europa, specialmente in relazione ai contatti con i paesi dell'Europa orientale e con la Turchia. Da tali lavori emerge il carattere epocale del problema energetico e l'esigenza, a suo avviso, di ripensare anche alle scelte compiute relativamente alla non utilizzazione dell'energia nucleare.

Il presidente CAPONI prende atto delle valutazioni positive emerse nel corso del dibattito e propone di approfondire la materia in titolo attraverso lo svolgimento di incontri da svolgersi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari con i responsabili e i rappresentanti del Governo, dell'ENEA, delle organizzazioni dei produttori agricoli, dell'Unione petrolifera, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, dei costruttori degli impianti di trasformazione e del comitato appositamente costituito da personalità della cultura e dello spettacolo per diffondere la utilizzazione del «biodiesel».

Con una riserva del senatore Travaglia concernente la proposta di incontro con il comitato da ultimo citato dal Presidente, la Commissione accoglie la proposta testè formulata.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

495ª Seduta*Presidenza del Presidente***SMURAGLIA***La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica di avere ricevuto una delegazione delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che avevano chiesto un incontro al Presidente del Senato per illustrare il documento varato nel corso della Prima conferenza nazionale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tenutasi a Modena il 22 e il 23 settembre 2000. Il presidente Mancino lo ha delegato a tenere l'incontro, che si è svolto immediatamente prima dell'inizio della seduta. Su di esso egli riferirà quanto prima al Presidente del Senato e, per quanto di competenza, alla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(51-B) SMURAGLIA ed altri. - *Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che il disegno di legge n. 51-B, già assegnato in sede deliberante, è stato rimesso all'esame dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, per effetto della richiesta rivolta dal prescritto numero di senatori al Presidente del Senato. L'esame avrà pertanto luogo in sede referente. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti scadrà alle ore 18 di oggi.

L'esame è quindi rinviato.

(3230) MACERATINI ed altri. – *Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense*

(3231) MACERATINI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense*

(3483) CALVI ed altri. – *Modifica alle norme della previdenza forense*

(400) PREIONI. – *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

- e **petizione n. 509** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 400)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 2 novembre 2000.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nell'incontro del 19 ottobre con i rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, sul quale egli ha già riferito nella precedente seduta, è emersa con chiarezza la posizione dell'ente, che ha rivendicato la potestà di disciplinare con propri atti le materie oggetto dei disegni di legge all'esame congiunto. Nel corso dell'esame stesso, peraltro, in Commissione si è convenuto più volte sulla necessità di non adottare misure invasive dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento alle casse privatizzate, prendendo da ultimo atto delle più recenti posizioni dell'ente previdenziale degli avvocati. Pertanto, egli ritiene non condivisibile il giudizio espresso dal senatore Preioni, il quale – in una comunicazione della quale peraltro non era destinataria la Presidenza della Commissione – ha parlato di inconcludenza della Commissione stessa. Non di inconcludenza infatti si deve parlare, bensì di una riflessione sulla necessità stessa di un intervento del legislatore, che è maturata nel corso dell'esame e che certamente ha prodotto l'effetto di rallentare l'*iter*. Nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Cassa di previdenza forense si è posto anche il problema, affrontato all'articolo 3 dello schema di testo unificato predisposto dai relatori, relativo all'adozione di misure assistenziali a favore degli avvocati anziani che versano in condizioni di bisogno. Su tale aspetto, i rappresentanti della Cassa non hanno fornito indicazioni esaurienti circa la volontà di provvedere, e si sono limitati a fornire alcuni dati relativi alla platea dei possibili destinatari e all'onere finanziario, riservandosi di fornire in un successivo momento risposte più precise. Poiché su tale questione, di rilevante impatto umano e sociale, vi è un preciso impegno morale e politico della Commissione, sembra opportuno acquisire preliminarmente l'avviso definitivo della Cassa, ferma restando l'esigenza di pervenire comunque ad una soluzione, anche legislativa, del problema.

Il senatore CALVI prende atto della posizione espressa dalla Cassa nazionale di previdenza forense, che esclude la competenza del legislatore

a disciplinare le materie oggetto del disegno di legge di cui è primo firmatario e degli altri disegni di legge abbinati. Ritiene pertanto, in linea di massima, inopportuno insistere nella prosecuzione dell'esame congiunto di provvedimenti che potrebbero risultare invasivi della sfera di autonomia propria della Cassa, salvo che per la questione relativa alle misure assistenziali per gli avvocati anziani, poiché la risposta dei rappresentanti della Cassa stessa su questo problema non è esauriente, né appare esauritiva, in proposito, la formulazione del nuovo testo degli articoli 42 e 43 dello Statuto. Su questo tema specifico, di rilevante impatto etico e sociale, occorre che il Parlamento mantenga un elevato livello di attenzione, raccogliendo le condivisibili indicazioni contenute nel disegno di legge n. 400, ed è auspicabile che dall'ente previdenziale giunga quanto prima una risposta in positivo, con l'adozione delle misure conseguenti.

Il senatore PREIONI osserva preliminarmente che la questione delle misure previdenziali a favore degli avvocati anziani in stato di bisogno è stata oggetto di specifiche iniziative già nel corso delle precedenti legislature, anteriormente alla privatizzazione della Cassa. La rivendicazione di autonomia dell'ente privatizzato non giustifica quindi, a suo avviso, il venir meno di un principio di solidarietà nei confronti di iscritti che risultano ingiustamente penalizzati dal precedente sistema contributivo, e il Parlamento non può sottrarsi all'obbligo, morale ancor prima che politico, di rendere giustizia a soggetti deboli, che versano in condizione di bisogno. Auspica quindi che il disegno di legge n. 400, di cui è firmatario, sia comunque oggetto di una decisione del Senato, precisando altresì che il riferimento all'inconcludenza della Commissione, contenuto in una sua lettera indirizzata al Presidente della Cassa di previdenza forense, è da intendersi nel senso della difficoltà oggettiva di pervenire ad una conclusione dell'esame congiunto.

Il relatore Roberto NAPOLI ricorda che pochi giorni dopo la presentazione in Commissione di un nuovo schema di testo unificato nella seduta del 28 giugno 2000, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha approvato con proprio decreto le modifiche apportate ad alcuni articoli dello statuto della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Nelle intenzioni degli organi dirigenti dell'ente, tali modifiche riconducevano alla competenza esclusiva dello stesso le materie oggetto dei disegni di legge all'esame congiunto. Preso atto di tale orientamento, resta tuttavia da definire la questione delle misure assistenziali in favore degli avvocati anziani che versano in particolari condizioni di bisogno, disciplinata all'articolo 3 del predetto schema di testo unificato, dato che su questo aspetto i rappresentanti della Cassa, nella già ricordata audizione del 19 ottobre, hanno fornito alcune informazioni relative al numero dei destinatari ed all'onere finanziario – che peraltro sono apparse suscettibili di ulteriori approfondimenti – e si sono riservati di far conoscere in un successivo momento l'orientamento dell'ente in ordine alla possibilità di intervenire a regolare la materia con proprie deliberazioni, dopo avere preso

atto della volontà della Commissione di pervenire comunque alla soluzione di un problema di rilevanti implicazioni umane e sociali.

Sottolineata l'esigenza, già in altre occasioni richiamata, di salvaguardare la sfera di autonomia della Cassa astenendosi dalla prosecuzione dell'esame di misure che potrebbero risultare invasive della stessa, il relatore propone di sollecitare la Presidenza dell'ente a fornire i dati relativi ai destinatari del beneficio assistenziale in discussione ed al connesso onere finanziario ed a chiarire se la Cassa stessa intenda adottare un provvedimento a favore degli avvocati anziani, sulla falsariga dell'articolo 3 dello schema di testo unificato. In assenza di assicurazioni in tal senso, egli riterrrebbe comunque necessario proseguire l'esame del disegno di legge n. 400.

Il senatore GRUOSSO, relatore per il disegno di legge n. 400, osserva che nel corso dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo la Cassa di previdenza forense ha tenuto un atteggiamento contraddittorio, oscillante tra la sollecitazione di un intervento del legislatore e la rivendicazione della propria autonomia: ciò in particolare per quel che riguarda la materia oggetto del disegno di legge n. 400, per la quale è bene ricordare che la Commissione ha aderito ad un precedente orientamento della Cassa medesima, contraria all'adozione della misura previdenziale contenuta nel disegno di legge n. 400, per motivi di natura finanziaria, e propensa invece ad una soluzione assistenziale del problema. Tale soluzione è stata poi recepita, con alcune modifiche rispetto alle proposte originarie, con l'articolo 3 dello schema di testo unificato.

Ritiene pertanto condivisibile la proposta del senatore Roberto Napoli e del Presidente, di verificare preliminarmente la disponibilità della Cassa a provvedere in merito con propri atti, ma ritiene necessario proseguire nell'esame del disegno di legge n. 400 nel caso in cui il problema continui a restare senza soluzione, dato che le peculiari caratteristiche anagrafiche dei destinatari – che costituiscono comunque una platea destinata a ridursi con il passare del tempo – rendono necessaria una decisione tempestiva.

Il senatore ZANOLETTI osserva che la Commissione rischia di cadere in contraddizione con se stessa decidendo da un lato di aderire al punto di vista della Cassa, che ritiene di dover escludere la competenza nel legislatore in materia di assistenza e previdenza degli avvocati, e dall'altro di proseguire comunque nell'esame di un provvedimento recante una specifica misura di assistenza, a meno che con tale scelta non si intenda in realtà esercitare una pressione di carattere politico sulla Cassa, affinché essa adotti una propria deliberazione.

Secondo il relatore Roberto NAPOLI la pur fondata obiezione del senatore Zanoletti deve essere valutata tenendo conto dei mutamenti delle posizioni della Cassa che hanno accompagnato l'iter dei disegni di legge in titolo. Da questo punto di vista, non si può non apprezzare la prudenza con cui il legislatore ha seguito l'evoluzione del processo che dal 1994 ad

oggi ha indotto tutte le casse privatizzate a rivendicare in modo via via più deciso la propria autonomia, e tuttavia tale prudenza non può spingersi fino alla rinuncia a tutelare i diritti previdenziali dei soggetti meno favoriti. È il caso degli avvocati anziani, sui quali la Cassa continua a tergiversare senza dare risposte precise ad un problema sulle cui implicazioni umane già altri interventi si sono opportunamente soffermati. Nel caso di specie, dunque, l'intervento del legislatore è un atto dovuto, persistendo l'inerzia dell'ente che pure in astratto rivendica la sua competenza a provvedere.

Il PRESIDENTE, sulla base del dibattito svoltosi, propone quindi di sospendere l'esame dei disegni di legge n. 3230, 3231 e 3842, e di disgiungere da essi il disegno di legge n. 400, l'esame del quale dovrebbe comunque essere rinviato ad altra seduta. Propone altresì di invitare la Cassa di previdenza forense a fare conoscere le proprie intenzioni in merito all'adozione di eventuali misure a favore degli avvocati anziani, sulla base di quanto è disposto all'articolo 3 dello schema di testo unificato.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri.- Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(4709) BOSI. - Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto

- e petizione n. 582 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la senatrice Salvato, prima firmataria del disegno di legge n. 195, ha manifestato con una lettera a lui rivolta, l'esigenza di trovare sollecitamente una soluzione legislativa per i lavoratori esposti al rischio dell'amianto, pur considerando i riflessi finanziari dei provvedimenti all'esame congiunto. Informa inoltre la Commissione che sono stati messi a disposizione di tutti i componenti i documenti della Commissione tecnico-scientifica sui lavori usuranti trasmessi dal sottosegretario Guerrini in data 30 ottobre.

Il senatore BATTAFARANO, relatore, riferisce quindi alla Commissione sulle risultanze dei lavori della Commissione tecnico-scientifica sui lavori usuranti, istituita ai sensi dell'articolo 59, comma 11, della legge n. 449 del 1997. La Commissione ha provveduto, anche con l'apporto di esperti altamente specializzati nei settori di competenza, a determinare, in attuazione delle relative disposizioni di legge, i criteri generali per giungere all'individuazione delle due tipologie di mansioni particolarmente usuranti. Più precisamente, per la tipologia delle mansioni particolarmente usuranti sono stati stabiliti i criteri di individuazione; per la tipologia delle mansioni particolarmente usuranti connotate dalla maggiore gravità dell'usura è stato stabilito un apposito elenco.

Come è noto, in data 4 settembre 1999 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 19 maggio 1999 concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti. Tale decreto, all'articolo 1 elenca gli indicatori di usura da utilizzare ai fini dell'individuazione di questa tipologia di mansioni e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri da porre a totale carico delle categorie interessate.

L'indicatore globale di usura individuato dalla Commissione è il risultato della composizione bilanciata di otto criteri diversi: l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile; la prevalenza della mansione usurante; la mancanza di possibilità di prevenzione; la compatibilità psichico-fisica in funzione dell'età; l'elevata frequenza degli infortuni; l'età media della pensione di invalidità; il profilo ergonomico; ed infine l'esposizione agli agenti chimici fisici e biologici, che interessa particolarmente per i suggerimenti metodologici da esso desumibili in relazione alla esposizione all'amianto.

Per la copertura degli oneri pensionistici connessi allo svolgimento delle attività usuranti, la Commissione tecnico-scientifica ha individuato un metodo di calcolo dell'aliquota contributiva, nonché le modalità di applicazione di tale metodo ai diversi settori o ambiti contrattuali. Tra le varie opzioni possibili quella prescelta si forma sulla copertura in prospettiva del valore attuale medio degli oneri che deriveranno in futuro delle attività usuranti svolte nell'anno. I principali fattori discriminanti nella determinazione delle aliquote sono il regime pensionistico, il grado di copertura contributiva, il sesso e l'età. In relazione a tali fattori discriminanti la costruzione di una aliquota unica si presenterebbe estremamente complessa e richiederebbe la conoscenza di distribuzioni di probabilità estremamente dettagliate e di difficile acquisizione. Pertanto la Commissione ha proceduto alla determinazione di casi tipo, distinguendo tra il regime pensionistico, contributivo per i lavori fino a venticinque anni di età, misto per i lavoratori tra venticinque e quarantacinque anni e retributivo per i lavoratori oltre i quarantacinque anni; il grado di copertura contributiva; ed infine il sesso e l'età.

Presentando al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le proprie conclusioni, la Commissione ha sottolineato alcuni principi generali:

in particolare, ha chiarito che il riconoscimento dell'usura è un istituto meramente previdenziale, non rilevante a fini civilistici o penalistici; in secondo luogo che il modello per l'individuazione dell'indicatore globale di usura è riferito a categorie di lavoratori che non a singoli soggetti.

Il relatore esprime quindi un giudizio complessivamente positivo sui lavori della Commissione tecnico-scientifica, rilevando peraltro che gli ulteriori passaggi previsti, che prevedono l'acquisizione del parere delle parti sociali e delle Commissioni parlamentari, nonché la successiva stesura del regolamento, prefigurano tempi non brevi per l'adozione dello stesso. Parallelamente al compimento di questo processo si rende necessaria, per dare soluzione al problema, transitorio ma non trascurabile, rappresentato dalla compromissione della salute dei lavoratori esposti all'amianto, la definizione di un *iter* legislativo capace di risolvere il contenzioso esistente in tempi compatibili con la gravità del problema.

Conclude proponendo la definizione, sulla base dei nuovi elementi emersi, di un nuovo schema di testo unificato.

Il senatore MANZI condivide le considerazioni del relatore e ritiene che il documento governativo da questi esposto, pur ponendo le premesse per la regolazione delle problematiche dei lavori usuranti per il futuro, non risponde al problema dei lavoratori già esposti all'amianto, per i quali deve essere individuata a livello legislativo una specifica risposta.

Il senatore PELELLA rileva, sotto il profilo del metodo, la necessità di integrare gli elementi già forniti dal Governo, preliminarmente all'assunzione di decisioni di carattere legislativo. Giudica positivamente l'impostazione governativa sul tema delle attività usuranti, richiamata dal relatore, in quanto essa si muove in coerenza con le recenti disposizioni legislative e con la normativa comunitaria, convergenti nel porre vincoli sempre più stringenti in tema di sicurezza del lavoro, nella prospettiva della riduzione al massimo grado possibile del rischio. Purtroppo, se ciò costituisce una soluzione per il futuro, restano aperti, nella loro drammaticità, i problemi aperti nel passato, a causa dell'esposizione di migliaia di lavoratori a sostanze nocive quali l'amianto. La pesante eredità del passato e la grande aspettativa di una soluzione efficace, che peraltro non è a portata di mano, rende necessario, per un proficuo *iter* legislativo, l'intervento del Governo, che dovrebbe fornire il suo contributo per indicare ipotesi di soluzione praticabili, soprattutto per quanto concerne la dimensione finanziaria del problema all'esame.

Il senatore DUVA, nel dichiararsi d'accordo con il senatore Pelella, rileva che in assenza di una soluzione a livello legislativo, la fase di fuoriuscita dell'amianto potrebbe essere ulteriormente complicata dal sovrapporsi di decisioni giurisprudenziali che, riferendosi a singoli casi, possono produrre soluzioni differenziate per quanto attiene all'attribuzione dei benefici presidenziali previsti dalla legge n. 257 del 1992. Giudica pertanto positivamente l'intenzione del relatore di presentare un nuovo schema di

testo unificato, per la definizione del quale ritiene comunque necessario il concorso del Governo. Rileva infine che la questione dell'esposizione all'amianto sta emergendo anche in altri paesi europei, tra cui la Francia, in modo analogo a quello verificatosi in Italia; appare quindi utile acquisire anche la documentazione relativa alle soluzioni legislative allo studio in quel paese.

Il senatore ZANOLETTI condivide le osservazioni del relatore e ritiene che la soluzione dei problemi rappresentati dalla esposizione all'amianto dei lavoratori avvenuta nel passato richieda l'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo. Richiama in tal senso il disegno di legge n. 4709, di iniziativa del senatore Bosi che, per la sua natura interpretativa, può fornire una utile soluzione al problema.

Il PRESIDENTE rileva l'esigenza, espressa da tutti gli intervenuti, di compiere un passo in avanti nell'esame dei provvedimenti in titolo. Propone pertanto che il relatore sottoponga alla Commissione una ipotesi di nuovo schema di testo unificato su cui verificare, nelle prossime sedute, la possibilità di effettuare audizioni informali. Rileva infine che i lavori della Commissione tecnico-scientifica presi in esame possono fornire un valido ausilio per dare al tema in esame una definizione complessiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

356^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA TERZA CONFERENZA NAZIONALE SULLE TOSSICODIPENDENZE

Il presidente CARELLA fa presente che nei giorni 28, 29 e 30 novembre 2000 si svolgerà a Genova la Terza Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze. Egli ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere al Presidente del Senato di poter partecipare con una propria delegazione, in rappresentanza del Senato, anche per consentire al senatore Di Orio di illustrare alla Conferenza le conclusioni dell'indagine conoscitiva sull'attività di contrasto alle tossicodipendenze recentemente svolta dalla Commissione.

La Commissione concorda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRUNI lamenta che il Presidente abbia deciso nel pomeriggio di ieri di convocare una seduta notturna per oggi. Pur rendendosi conto della necessità di assicurare adeguati spazi di lavoro alla Commissione, egli fa presente che simili convocazioni estemporanee mettono in grande difficoltà i senatori che, come lui stesso, avevano già assunto importanti impegni di carattere istituzionale.

La senatrice BETTONI BRANDANI, pur comprendendo le esigenze del senatore Bruni, richiama la necessità di assicurare un maggior impe-

gno complessivo della Commissione, che negli ultimi tempi ha incontrato obiettive difficoltà di funzionamento.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Bruni di aver dovuto già sconvocare la seduta pomeridiana di ieri perché varie considerazioni avevano fatto ritenere problematico lo svolgimento di un lavoro proficuo, anche e soprattutto in considerazione del fatto che alle 15 era stato inserito in Assemblea lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, attività rispetto alla quale ultimamente è stata già più volte richiesta la sconvocazione della Commissione. Egli fa quindi presente la sua oggettiva necessità di ricercare gli spazi utili per lo svolgimento dei lavori.

Il senatore MONTELEONE ritiene in primo luogo di poter affermare che la Commissione si sia distinta in questa legislatura per un notevolissimo impegno lavorativo, reso possibile dal contributo di tutti. È certamente vero che negli ultimi tempi la convulsa attività dell'Aula e delle altre sedi ristrette rende abbastanza difficile organizzare i lavori della Commissione; in particolare egli condivide le valutazioni del Presidente circa la necessità di non far dipendere i lavori della Commissione dallo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, un istituto la cui introduzione non ha dato a suo parere buona prova, traducendosi in una sterile tribuna televisiva a favore degli interroganti.

Tuttavia sarebbe indubbiamente opportuno che i senatori potessero conoscere con sufficiente anticipo l'organizzazione dei lavori.

Concorda il senatore TOMASSINI il quale ritiene che convocazioni di questo tipo, indubbiamente imposte da ragioni di necessità, dovrebbero essere concordate in Ufficio di Presidenza. In ogni caso egli chiede al Presidente che in questa seduta si eviti di votare sugli emendamenti ai disegni di legge iscritti all'ordine del giorno in sede referente.

Il senatore MIGNONE, nel concordare con le considerazioni del senatore Monteleone sull'elevata produttività del lavoro della Commissione, coglie l'occasione per lamentare il ritardo con cui vengono posti all'ordine del giorno dell'Assemblea i disegni di legge licenziati dalla Commissione sanità in sede referente.

Il presidente CARELLA, nel ricordare che la convocazione della Commissione è un potere presidenziale, ritiene di poter aderire alla richiesta del senatore Tomassini proseguendo in seduta notturna l'esame del parere sullo schema di regolamento per il riordino del Ministero della sanità.

IN SEDE DELIBERANTE

(4850) *Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l'Associazione italiana della Croce Rossa*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore MASCIONI, il quale osserva come l'organizzazione della Croce Rossa Italiana sia stata in questi anni oggetto di numerose critiche. Sebbene infatti l'opinione pubblica sia ben consapevole degli altissimi meriti e della straordinaria professionalità di questo Corpo, che ha avuto anche un notevole rilancio sotto la guida di Maria Pia Garavaglia, non si può negare come l'ordinamento della Croce Rossa cominci ormai a mostrare i segni del tempo, caratterizzandosi per taluni elementi di scarsa rappresentatività e di verticismo certamente oggi non più accettabili.

Ferma restando quindi la necessità di un più complessivo ripensamento di tale ordinamento, il disegno di legge in esame reca un notevole contributo alla democratizzazione della gestione dell'ente, assicurando un ruolo importante ai comitati locali, alle strutture cioè di base della Croce Rossa Italiana, sia nell'organismo di governo centrale sia in quelli periferici.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BERNASCONI esprime il vivo apprezzamento dei Democratici di Sinistra per il disegno di legge in titolo che valorizza adeguatamente il ruolo dei comitati locali, che costituendo la sede di massima partecipazione della componente volontaristica della Croce Rossa Italiana, ne assicurano il collegamento con la società civile.

Il senatore MANARA, nel dichiarare il sostegno della Lega Nord ad un disegno di legge che valorizza i comitati locali della Croce Rossa Italiana, rileva però come tale provvedimento non possa certamente esaurire un processo riformatore che dovrà rimuovere talune anomalie dell'ordinamento della Croce Rossa Italiana, in particolare per quanto riguarda i suoi rapporti con le Forze Armate.

Il senatore MONTAGNINO esprime vivo apprezzamento per il disegno di legge in titolo e per l'operato della Croce Rossa Italiana e della presidente Maria Pia Garavaglia.

Proprio per i grandissimi meriti di questo ente, però, è necessario vigilare affinché la sua immagine non sia offuscata da comportamenti poco limpidi di taluni esponenti locali. In proposito egli denuncia la grave situazione esistente in Sicilia, dove il servizio «118», che non è ancora andato a regime, è stato concesso alla Croce Rossa siciliana che lo ha in sostanza

subappaltato ad una società privata di cui essa stessa e suoi esponenti sono *magna pars*.

In proposito il senatore Montagnino fa presente come già l'onorevole Lumia abbia avuto modo di denunciare una serie di aspetti poco limpidi del volontariato siciliano.

Il senatore MONTELEONE ritiene che questa non sia certamente una sede opportuna per introdurre argomenti polemici che poco hanno a che fare con un disegno di legge, approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, che contribuisce significativamente al rinnovamento dell'organizzazione della Croce Rossa Italiana.

Dopo un intervento del senatore MIGNONE che esprime il vivo apprezzamento dei Democratici per il disegno di legge in titolo, il senatore BRUNI rileva che la questione sollevata dal senatore Montagnino circa i ritardi nell'avviamento del servizio «118» in Sicilia vada posta al Governo, cui spetta l'onere di spiegare e giustificare tale situazione.

Condivide il senatore COZZOLINO; se è vero infatti che la gestione dell'emergenza e dell'urgenza è competenza regionale, è anche vero che il Governo dovrebbe essere in grado di intervenire in via sostitutiva.

Egli invita quindi i colleghi a non utilizzare l'argomento in discussione per svolgere polemiche che richiederebbero ben altri approfondimenti, investendo tutta la realtà del volontariato italiano che, in un quadro generale indubbiamente positivo, presenta molte situazioni discutibili, caratterizzate da associazioni i cui «meriti» politici appaiono spesso superiori a quelli sociali.

La senatrice DANIELE GALDI, nell'esprimere vivo apprezzamento per il disegno di legge in titolo, ricorda con quanta passione l'allora commissario straordinario Garavaglia avesse prospettato alla Commissione di inchiesta sul sistema sanitario la necessità di un profondo rinnovamento delle strutture della Croce Rossa.

Ella rileva anche come appaia stupefacente il fatto che un provvedimento al contempo di tanta importanza e di portata così limitata abbia richiesto più di tre anni per essere approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore DE ANNA osserva che la valorizzazione della struttura locale della Croce Rossa Italiana passa anche e soprattutto per l'efficienza del sistema dell'emergenza-urgenza. In proposito egli ricorda come la Commissione di inchiesta sul sistema sanitario, nell'ambito dell'indagine sull'attuazione del servizio «118», abbia dovuto riscontrare come anche in questo campo vi sia una perdurante differenza tra le diverse aree del Paese, verificando i gravi ritardi che esistono nella maggior parte del Mezzogiorno.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori MANARA, MONTELEONE, TOMASSINI e CAMERINI, il senatore MONTAGNINO, nell'annunciare il voto favorevole dei Popolari, osserva come la questione da lui sollevata, lungi dal perseguire intenti polemici e scandalistici, era intesa proprio a sottolineare la necessità di salvaguardare la meritata immagine positiva della Croce Rossa.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del presidente CARELLA, il disegno di legge, verificata la presenza del numero legale posto ai voti nel suo articolo unico, è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della Sanità» (n. 773).

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ZILIO.

Lo schema di regolamento in titolo è stato predisposto dal Ministero della sanità in conformità al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel quale si prevede che, in attesa dell'istituzione nella prossima legislatura del nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si possa procedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri che ivi dovranno confluire.

Lo schema di regolamento appare nel complesso conforme ai principi generali di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto legislativo, tuttavia vi sono alcuni aspetti che richiedono ulteriori approfondimenti, come rilevato anche dal Consiglio di Stato.

L'articolo 1 individua gli uffici di diretta collaborazione del Ministro sottolineandone le competenze.

In proposito va segnalata l'opportunità di una correzione del comma 2, che classifica le segreterie dei Sottosegretari di Stato tra gli uffici di diretta collaborazione degli organi di direzione politica, laddove tale ultima definizione è riservata, anche a norma del comma 1, al solo Ministro.

Allo stesso articolo va segnalato anche il comma 11 che definisce «di supporto tecnico» l'attività della segreteria tecnica, che viene in realtà configurata piuttosto come un'attività di gestione diretta, che spetterebbe invece alla direzione politico-amministrativa.

L'articolo 2 disciplina il servizio di controllo interno. Il relatore rileva come appaia forse eccessivo il numero massimo di posizioni dirigenziali previsto dal comma 5, vale a dire cinque dirigenti su un organico complessivo del servizio di venti unità.

Per quanto riguarda l'articolo 3, relativo al personale degli uffici di diretta collaborazione, il relatore raccomanda che venga definita la pianta

organica dei singoli uffici, fissando altresì criteri precisi per l'assunzione dei collaboratori a tempo determinato e dei consulenti esterni.

Per quanto riguarda l'articolo 4, relativo ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, le principali osservazioni riguardano il comma 3 ed il comma 6.

Per quanto riguarda il primo, relativo al capo dell'Ufficio stampa, sarebbe raccomandabile un coordinamento con la nuova disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, prevista dalla legge n. 150 del 2000, che prevede la distinzione tra l'Ufficio stampa e l'Ufficio relazioni con il pubblico. Quanto al comma 6 sarebbe opportuno chiarire se la durata massima in carica dei capi degli uffici di diretta collaborazione debba essere riferita al mandato del Governo o a quello del singolo Ministro.

Dopo aver brevemente illustrato gli articoli 5, 6 e 7, relativi rispettivamente al trattamento economico, alle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed alle modalità di gestione, si sofferma sugli articoli 8, relativo ai Dipartimenti e Direzioni Generali del Ministero, 9, che disciplina il Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero, e 10, relativo al Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali.

Per quanto riguarda in particolare tale ultimo articolo, sarebbe opportuno inserire fra le competenze di cui al comma 1, lettera a), anche quelle relative alla tutela delle attività sportive ed alla tutela della salute mentale.

L'articolo 11, infine, reca disposizioni finali intese a salvaguardare l'invarianza degli effetti economici del riordino del Ministero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

357^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 20,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero della Sanità» (n. 773).**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente il relatore Zilio aveva svolto la relazione introduttiva.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il relatore ZILIO illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si ritiene opportuno stralciare dall'elencazione del comma 2 dell'articolo 1 le segreterie dei Sottosegretari di Stato, ricollocandole in altro comma, dal momento che la definizione di organo di direzione politica spetta al solo Ministro;

al comma 11 del predetto articolo appare opportuno riformulare le competenze della segreteria tecnica, che nell'attuale definizione appaiono invasive di competenze proprie della direzione politico-amministrativa;

al comma 5 dell'articolo 2 appare eccessiva la possibilità di prevedere cinque uffici di livello dirigenziale per il servizio di controllo interno, a fronte di un personale di servizio di complessive venti unità;

per quanto riguarda l'articolo 3, comma 1, si raccomanda di definire con precisione la pianta organica del personale degli uffici di diretta collaborazione, che nell'attuale formulazione è quantificato in un numero complessivo ed indistinto di cento unità, nonché di fissare criteri precisi per l'assunzione di collaboratori a tempo determinato e di consulenti esterni;

per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 4, si raccomanda l'esigenza di distinguere le funzioni dell'ufficio stampa da quelle dell'ufficio relazioni pubbliche, in conformità del disposto della legge n. 150 del 2000;

con riferimento al comma 6 del predetto articolo, si ritiene opportuno specificare che i capi degli uffici di diretta collaborazione sono nominati per un periodo non superiore a quello dell'incarico del Ministro;

si propone di inserire tra le competenze del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, anche la tutela sanitaria delle attività sportive e la tutela della salute mentale».

Il senatore TOMASSINI illustra la seguente proposta di parere:

«In merito al decreto sul Regolamento di organizzazione del Ministero della sanità, i rappresentanti della Casa delle Libertà, pur riconoscendo la necessità, in conseguenza dell'accorpamento dei Ministeri votato durante questa legislatura, di riorganizzare il Ministero della sanità, anche secondo quanto disposto dalla legge di riforma n. 229 del 1999, esprimono alcune perplessità.

Se da un lato può essere condivisibile, anche nell'ipotesi del decentramento federalista, dividere l'attività dei Dipartimenti in due aree omogenee, attivare il controllo interno, collegare più direttamente tutte le funzioni all'indirizzo politico del Ministro, dall'altro numerose altre modalità di applicazione organizzativa non appaiono soddisfacenti.

Appaiono particolarmente criticabili:

- a) l'indicazione numerica del personale di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;
- b) l'identificazione dei responsabili degli uffici prevalentemente appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- c) l'unificazione dei trattamenti economici.

Sarebbe stato molto meglio identificare uno stanziamento entro il quale vi fosse libertà di scelta sulle quantità numeriche, sui requisiti professionali e sui meriti da retribuire.

Inoltre appaiono piuttosto discutibili anche gli articoli che dividono le materie di competenza e le modalità organizzative dei due Dipartimenti, infatti:

- a) il Dipartimento di cui all'articolo 9 appare fortemente dettagliato nelle sue funzioni ed ingessato nelle sue competenze con direttive centraliste e dirigiste;
- b) il Dipartimento di cui all'articolo 10 appare invece molto fufoso, poco definito ed aleatorio.

Appare poi del tutto non condivisibile l'abrogazione prevista del Consiglio sanitario nazionale che proprio per la sua specificità andava in ogni modo mantenuto.

Per tutte queste motivazioni, a meno di sostanziali modifiche non possono che esprimere parere contrario».

MANARA, MONTELEONE, COZZOLINO, TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Il senatore BEDIN, nel dichiararsi favorevole al parere illustrato dal senatore Zilio, ritiene però consigliabile che all'articolo 10, comma 1, siano distinte con maggiore chiarezza le competenze di dipartimento in materia di rapporti internazionali da quelle derivanti da obblighi comunitari.

Il relatore ZILIO accetta l'integrazione proposta dal senatore Bedin.

Il senatore MANARA esprime perplessità sul primo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10, dove tra i compiti del Dipartimento viene inserita la tutela della salute e del benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali, ritenendo che tale formulazione appare poco perspicua e tale da bloccare in taluni casi la sperimentazione.

Dopo interventi del senatore CAMERINI e del presidente CARELLA, il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI precisa che tale formulazione è rispondente a precisi obblighi internazionali e comunitari.

Si passa alla votazione finale.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MASCIONI, previa verifica del numero legale, il parere illustrato dal relatore, posto ai voti con l'integrazione proposta dal senatore Bedin, è approvato.

Il parere illustrato dal senatore Tomassini è pertanto precluso.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 9 novembre 2000, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

474^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995

(2462) Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori

(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie

(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

– e petizione n. 653, ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il senatore BORTOLOTTI, al fine di rendere più celere l'iter del provvedimento, si dichiara disposto a ritirare gli emendamenti da lui presentati insieme con altri senatori Verdi, ad eccezione di quelli sui quali il relatore esprimerà parere favorevole, nonché degli emendamenti 8.68 e 8.70.

Si riprende l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge n. 4337, assunto come testo base, precedentemente accantonati.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 1.9.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 1.12.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.10 e 1.11 ed approva l'articolo 1.

Si riprende l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il senatore BORTOLOTTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 2, facendo presente che si intenderanno ritirate le proposte emendative sulle quali il relatore non esprimerà parere favorevole.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2 ed approva l'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore BORTOLOTTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 3, facendo presente che si intenderanno ritirate le proposte emendative sulle quali il relatore non esprimerà parere favorevole.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.8.

Il relatore PAROLA illustra gli emendamenti 3.4 e 3.34 che riformula, nonché l'emendamento 3.12.

Il senatore RIZZI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10, 3.14, 3.15, 3.17, 3.19, 3.21, 3.22, 3.26, 3.27, 3.28 e 3.32.

Il senatore VELTRI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.29 e 3.30.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 3.5, 3.9, 3.11, 3.16, 3.18, 3.24, 3.25 e 3.33.

Il relatore PAROLA invita innanzitutto il senatore MAGGI a ritirare l'emendamento 3.1. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.8 e 3.31 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.2 e 3.30. Invita quindi a ritirare gli altri emendamenti presentati all'articolo 3, facendo presente che altrimenti il suo parere sarebbe contrario.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 3.1.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.2 e 3.4 (nuovo testo), respinge gli emendamenti 3.6 e 3.7, approva l'emendamento 3.8 e respinge l'emendamento 3.10.

Il senatore VELTRI invita il relatore a riformulare l'emendamento 3.12, facendo riferimento agli uffici dell'amministrazione comunale oppure al dirigente responsabile del servizio al posto del segretario comunale.

Il relatore PAROLA riformula l'emendamento 3.12 in un nuovo testo.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.12 (nuovo testo).

Gli emendamenti dal 3.14 al 3.22 sono quindi preclusi.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.34 (nuovo testo).

Gli emendamenti 3.26, 3.27, 3.28 e 3.29 sono preclusi.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 3.30.

La Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento 3.31, respinge l'emendamento 3.32 ed approva l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore BORTOLOTTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 4, facendo presente che si intenderanno ritirate le proposte emendative sulle quali il relatore non esprimerà parere favorevole.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 4.9.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.12 e 4.15.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.10 e 4.17 e parere contrario sulle altre proposte emendative.

Il senatore BORTOLOTTI trasforma l'emendamento 4.10 nel subemendamento 4.9/1.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 4.2, 4.9/1, 4.9 nel testo emendato e 4.17, nonché l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore BORTOLOTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 5, facendo presente che si intenderanno ritirate le proposte emendative sulle quali il relatore non esprimerà parere favorevole.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.8 e 5.19.

Il senatore SPECCHIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.12 e 5.36.

Il senatore RIZZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.24.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.9, 5.15, 5.21, 5.22, 5.23, 5.25, 5.28, 5.30, 5.32, 5.34 e 5.35.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 5.16.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.26 e parere contrario sulle altre proposte emendative.

Il senatore SPECCHIA invita la Commissione ad approvare l'emendamento 5.8, sottolineando l'opportunità di sopprimere l'espressione volta a precisare che l'uso temporaneo dell'alloggio non obbliga il comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; ciò in quanto appare preferibile lasciare a ciascuna amministrazione comunale la decisione se intervenire o no in presenza di acquisizione di abitazioni abusive.

Il relatore PAROLA fa presente al senatore Specchia che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 lascia, appunto, ampia libertà ai comuni.

L'emendamento 5.8 viene quindi respinto.

Il senatore SPECCHIA invita la Commissione ad approvare l'emendamento 5.12.

Il relatore PAROLA invita il senatore Specchia a ritirare l'emendamento 5.12, riservandosi di approfondire la questione ad esso sottesa.

Il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 5.12.

Con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 5.16, respinge gli emendamenti 5.19 e 5.24, approva l'emendamento 5.26, respinge l'emendamento 5.36 ed approva l'articolo 5 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

475^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI dà conto della lettera pervenutagli dal senatore Figurelli, per sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di una discussione e di una iniziativa sui pericoli gravi in Sicilia di incentivazione e diffusione dell'abusivismo: tali pericoli, forieri di più estese e grandi ferite al territorio e ad uno straordinario patrimonio di natura e storia, già sono illustrati nell'interpellanza 2-01163 del 2 novembre scorso, rivolta da più di trenta senatori ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'interno. L'opportunità di una discussione e di una iniziativa della Commissione sembra all'autore della missiva che sia suggerita dalle stesse norme del disegno di legge n. 4337 all'esame.

Il suggerimento non viene solo da contenuti e forme, strumenti e procedure di più efficaci controlli del territorio e tutele dagli abusi, previsti in quel testo; è un suggerimento che viene anche, e soprattutto, dalle norme di coordinamento di cui all'articolo 10 del disegno di legge n. 4337, sull'adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale alle «norme fondamentali di riforma economico-sociale» contenute nel testo; a ciò tendono anche le specifiche proposte di concertazione con le Regioni nel sistema di acquisizione e di analisi dei dati e nelle conseguenti iniziative comuni per gli interventi di tutela. Pertanto, secondo il senatore Figurelli, all'esame e al varo del disegno di legge n.4337 potrebbero accompagnarsi o seguire, da parte della Commissione, le seguenti iniziative: l'acquisizione dei dati e dei documenti indispensabili (la proposta di legge di sanatoria adottata dalla Giunta regionale e i dati relativi alle edificazioni abusive ai quali tale proposta di legge si riferisce; la legge regionale «Istituzione del parco archeologico della Valle dei Templi»; il disegno di

legge dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione siciliana, Lo Giudice, per l'apertura delle cave nella zona protetta del «Parco delle Madonie»; il «Piano paesistico regionale» elaborato dalle Sovrintendenze ai beni culturali e adottato dalla Regione siciliana, ma ora messo a rischio); una indagine conoscitiva, operata anche attraverso sopralluoghi in Sicilia e audizioni, in Sicilia o al Senato, del presidente della regione, del sindaco di Palermo, dei sovrintendenti ai beni culturali ed ambientali della Sicilia, degli autori del «Piano paesistico regionale», delle associazioni ambientaliste (Lega per l'Ambiente, WWF, Italia Nostra), eccetera.

Nessuna interferenza, conclude la lettera, ci si ripromette di effettuare nelle competenze proprie del Governo e della Assemblea regionale siciliana, ma solo di dare un contributo alla conoscenza e alla prevenzione dei pericoli di mancata o cattiva attuazione del disegno di legge n. 4337 che si sta per approvare.

Per il senatore MAGGI va stigmatizzata l'assenza del Governo per la seconda volta nella stessa giornata, quando su questa ed altre questioni sarebbe utile ottenere preliminarmente elementi informativi dal referente istituzionale del potere legislativo, cioè l'Esecutivo.

Pertanto, l'oratore eccepisce la totale assenza di elementi conoscitivi sui documenti citati nella missiva e di fonte siciliana: senza conoscerne il testo integrale – che andrebbe formalmente richiesto alla giunta della regione siciliana, informandola dello scopo per cui viene avanzata la richiesta – sarebbe oltremodo improprio procedere nella discussione delle problematiche sollevate dal senatore Figurelli, perché ci si potrebbe prestare ad una contestazione da parte della regione interessata circa il mancato rispetto delle sue prerogative costituzionali.

Il senatore VELTRI, convenendo sull'opportunità di acquisire il testo del disegno di legge approvato dalla giunta regionale siciliana, invita ad affrontare successivamente le richieste avanzate dal senatore Figurelli, che potrebbero peraltro trovare sede di trattazione di merito nell'ambito dell'esame dell'articolo 10 del disegno di legge n. 4337.

Il senatore SPECCHIA contesta l'esistenza di margini per questioni incidentali connesse con il disegno di legge della giunta regionale siciliana: le richieste conoscitive del senatore Figurelli dovrebbero essere sottoposte, come tutte quelle dei senatori aventi un'incidenza con la programmazione dei lavori, all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; soltanto laddove in questa sede vi fossero orientamenti favorevoli ad una sua calendarizzazione, si potrebbe investire la Commissione della relativa deliberazione.

Al contrario, la Presidenza ha inopinatamente deciso di aprire l'odierna seduta con la lettura della missiva, dandole peraltro un rilievo indebito ai fini della prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 4337: quando si giungerà all'articolo 10, il senatore Figurelli faccia pure le considerazioni che crede, ma la Presidenza non ha il diritto di ri-

tardare oltre l'inizio dei lavori con proposte di indagine conoscitiva non poste all'ordine del giorno né sottoposte all'organo competente per la programmazione dei lavori.

Il senatore FIGURELLI protesta la totale buona fede della sua iniziativa, che non ha alcuna volontà di interferire con l'*iter* del disegno di legge n. 4437: essa si ricollega ad uno strumento di sindacato ispettivo sottoscritto da decine di senatori, sottoponendo alla sede più propria la proposta di un'acquisizione documentale anche nell'ambito di una indagine conoscitiva. Se la portata del disegno di legge è tale da consentire di affrontare una questione parallela al suo oggetto, come può essere quella degli sviluppi in tema di abusivismo in Sicilia, l'oratore non farà certo mancare il suo contributo; l'articolo 10, che non risulta soggetto ad emendamenti, si può considerare una base di partenza per tale tipo di discussione, ma non è certo l'unica sede ed è per questo motivo che egli ha prospettato un'apposita sede conoscitiva, nei tempi e nei modi che la Commissione riterrà più opportuni.

Il senatore RIZZI giudica singolare che l'autore della missiva dichiari di non voler rallentare l'*iter*, quando la sua lettura ed il conseguente dibattito hanno già occupato mezz'ora del tempo a disposizione per la seduta; la Presidenza non avrebbe dovuto darne lettura, semmai posponendo la relativa problematica all'articolo 10 se lo si ritiene ad essa inerente.

Il senatore PAROLA, relatore sul disegno di legge n. 4337, si associa alla richiesta di presenza del Governo almeno sui punti qualificanti dell'esame dei testi sull'abusivismo: preannuncia infatti l'intenzione di rimettersi al Governo su alcuni emendamenti per i quali non sarà possibile procedere alla votazione senza che l'Esecutivo abbia su di essi espresso la sua posizione. Anche la problematica dell'abusivismo in Sicilia e delle recenti iniziative della giunta regionale – pur nel massimo rispetto delle prerogative costituzionali di ciascuno – richiede l'acquisizione dell'avviso del Governo nazionale, che è parte fondamentale del rapporto con il sistema delle autonomie, vieppiù quando garantite da uno statuto speciale.

Il presidente GIOVANELLI replica agli intervenuti associandosi alla critica nei confronti del rappresentante del Governo che per due volte nella medesima giornata non ha presenziato ai lavori della Commissione; il fatto che egli fosse impegnato alla Camera dei deputati per la sessione di bilancio non escludeva la possibilità che altro rappresentante fosse designato a seguire il disegno di legge n. 4337, almeno in coincidenza con l'impedimento del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ciò detto, stante la sede referente non vi sono obiezioni a proseguire la seduta anche in assenza del Governo, fermo restando che saranno accantonati – non facendosi osservazioni – tutti gli emendamenti sui quali il Relatore si dovesse rimettere al Governo o richiedesse comunque di udirne l'avviso prima della votazione.

Quanto alla missiva del senatore Figurelli, essa nasce da una questione politica estremamente delicata – apertasi con le iniziative della giunta regionale siciliana e con le conseguenti dichiarazioni del Governo nazionale – che sarebbe formalistico ed artificioso tenere al di fuori della sede parlamentare che sta esaminando proprio un disegno di legge (collegato alla manovra finanziaria per il 2000) in materia di abusivismo. Si può arricchire la documentazione a disposizione della Commissione, acquisendo il testo del disegno di legge della giunta regionale siciliana; ma non si può disattendere l'esigenza di approfondimento, anche in termini di rapporto Stato-regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale e della norma di adeguamento contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge n. 4337, che resta una sede idonea per riprendere la problematica. Ciò fermo restando che le proposte conoscitive avanzate dal senatore Figurelli saranno sottoposte all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per valutarne la fondatezza e l'opportunità ai fini di un'eventuale loro sottoposizione alla deliberazione della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995

(2462) Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori

(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie

(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

– e petizione n. 653, ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame di un emendamento, riferito al disegno di legge n. 4337, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5.

Il senatore RIZZI aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.0.1.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.1.

L'emendamento 5.0.1 viene respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Il senatore BORTOLOTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 6, facendo presente che si intenderanno ritirate le proposte emendative sulle quali il relatore non esprimerà parere favorevole.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.5.

Il relatore PAROLA rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.16.

Il senatore SPECCHIA rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.9.

Il senatore RIZZI aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.12.

Il senatore LASAGNA aggiunge la propria firma all'emendamento 6.12.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.10 e 6.14.

Il relatore PAROLA invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, sui quali il suo parere è comunque contrario.

Il senatore SPECCHIA invita la Commissione ad approvare l'emendamento 6.5 con il quale si intende prevedere che il Ministero dei lavori pubblici elabori direttamente i programmi di edilizia residenziale pubblica per fronteggiare l'emergenza abitativa derivante dall'esecuzione degli interventi di demolizione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 6.5, approva l'emendamento 6.16, respinge gli emendamenti 6.9 e 6.12 ed approva l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore BORTOLOTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento da lui presentato all'articolo 7, facendo presente che si intenderà ritirato se il relatore non esprimerà su di esso parere favorevole.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.3.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduto l'emendamento 7.1.

Il relatore PAROLA si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.3 ed invita a ritirare l'emendamento 7.2.

Il senatore SPECCHIA invita la Commissione ad approvare l'emendamento 7.3.

Il senatore BORTOLOTTI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 7.3.

Con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 7.3 e l'articolo 7 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

Il senatore BORTOLOTTI ritira l'emendamento 7.0.1.

Il presidente GIOVANELLI dichiara improponibili per estraneità all'oggetto della discussione, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli altri emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore BORTOLOTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 8, facendo presente che si intenderanno ritirate le proposte emendative sulle quali il relatore non esprimerà parere favorevole. Illustra quindi gli emendamenti 8.68 e 8.70.

Il senatore LASAGNA rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1, nonché gli emendamenti 8.14, 8.34, 8.63, 8.85, 8.89 e 8.95 ai quali aggiunge la propria firma. Aggiunge quindi la propria firma anche agli emendamenti 8.84 e 8.88.

Il senatore RIZZI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 8.16, 8.30, 8.55 e 8.86, nonché gli emendamenti 8.9, 8.84 e 8.88 ai quali aggiunge la propria firma. Aggiunge quindi la propria firma anche all'emendamento 8.34.

Il relatore PAROLA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 8.12, 8.73, 8.79 e 8.96, nonché l'emendamento 8.59 al quale aggiunge la propria firma.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 8.19, 8.24, 8.26, 8.32, 8.50 (che riformula in un nuovo testo), 8.54, 8.56, 8.60, 8.76, 8.87, 8.90 e 8.93.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 8.91.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.15, 8.23, 8.29, 8.36, 8.41, 8.46, 8.48, 8.49, 8.51, 8.53, 8.58, 8.61, 8.62, 8.66, 8.67, 8.71, 8.74, 8.77, 8.78, 8.80, 8.81, 8.82 e 8.94.

Il relatore PAROLA invita innanzitutto i proponenti a ritirare l'emendamento 8.90, in quanto sarebbe assorbito dall'emendamento 8.96 da lui presentato.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 8.90.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.18, 8.32 e 8.86 (che invita i presentatori a riformulare come subemendamento all'emendamento 8.96); propone quindi l'accantonamento - anche per poter acquisire l'avviso del rappresentante del Governo - degli emendamenti 8.30, 8.54, 8.55, 8.56, 8.68, 8.70 e 8.91. Invita i presentatori a ritirare gli altri emendamenti presentati all'articolo 8, sui quali il suo parere sarebbe comunque contrario.

Il senatore MANFREDI riformula l'emendamento 8.86 nel subemendamento 8.96/1.

Il senatore IULIANO invita i presentatori a riformulare l'emendamento 8.91.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 8.1, pur facendo presente che con tale proposta emendativa si intendeva, opportunamente, razionalizzare il testo normativo in esame, evitando che venisse data più volte la definizione di dirigente.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4337**Art. 1.****1.9**

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «realizzate entro il 31 dicembre 1993».

1.10

COLLA, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1993» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1999».

1.11

COLLA, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1993» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1998».

1.12

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle opere abusive per le quali sia stata emanata sentenza di condanna o di patteggiamento che abbiano disposto la demolizione, non ancora eseguita all'atto della data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 2.**2.1**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «e della legge 27 febbraio 1985, n. 47».

2.2

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, al responsabile dell'abuso é equiparato colui che, a qualsiasi titolo, detenga o possieda il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale é stato eseguito l'intervento abusivo;»

2.3

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, al responsabile dell'abuso é equiparato colui che, a qualsiasi titolo, detenga o possieda il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale é stato eseguito l'intervento abusivo;»

2.4

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, per «nucleo familiare» si intendono, oltre al

responsabile dell'abuso, il coniuge ed i figli risultanti nello stato di famiglia del responsabile dell'abuso al 31 dicembre 1999.»

Art. 3.

3.1

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le opere abusive di cui all'articolo 1 sono acquisite al patrimonio dei comuni».

3.2

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, dopo le parole: «di diritto» inserire le seguenti: «e gratuitamente».

3.3

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dello Stato» fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti: «del comune».

3.4

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «del comune, fatte salve le acquisizioni a favore degli enti parco».

3.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «del comune, fatte salve le acquisizioni a favore degli organismi di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426».

3.5

COLLA, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al patrimonio dello Stato» con le seguenti: «al patrimonio del comune».

3.6

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «tre».

3.7

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: «o del responsabile».

3.8

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, alla fine del quarto periodo, dopo la parola: «responsabile» aggiungere le seguenti: «del servizio».

3.9

COLLA, MORO

Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Entro tale termine di novanta giorni, per le opere abusive di cui al presente titolo

non è ammessa nuova domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera *e*) della presente legge».

3.10

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abusivo».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

3.11

COLLA, MORO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario *ad acta* ai fini del completamento dell'esecuzione delle misure sanzionatorie, previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativamente alle opere di cui all'articolo 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il segretario comunale trasmette al commissario *ad acta*:

a) l'elenco delle opere di cui all'articolo 1 per le cui demolizioni è stato esperito il procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, con la relativa documentazione;

b) l'elenco delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva, prevista dal citato articolo 7, con la relativa documentazione;

c) l'elenco delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, relative ad opere abusive riguardanti aree ed immobili soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, il cui procedimento non sia ancora concluso. L'elenco è corredato dalla relativa documentazione e dai pareri delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, emessi ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Il Commissario *ad acta* sostituisce il dirigente o il responsabile del servizio comunale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 della legge n. 47 del 1985 e per il completamento dell'istruttoria delle istanze di sanatoria di cui al comma 3, lettera *c*). Le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed i competenti organi ministeriali trasmettono al Commissario *ad acta*, rispettivamente, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sulle istanze di sanatoria e gli eventuali annullamenti dei pareri positivi. Il Commissario *ad acta* provvede all'esecuzione delle demolizioni, anche avvalendosi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, ai sensi del successivo articolo 4».

3.12

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della presente legge, entro il mese di dicembre di ogni anno il Segretario comunale trasmette al Prefetto l'elenco delle opere non sanabili ai sensi del comma 1, per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi, e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo in cui al comma 1. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al Prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, nelle ipotesi previste al comma 1. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. Ciò anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *a*), della legge n. 12 del 1998. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli del presente capo, le suddette trasmissioni sono effettuate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.12 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della presente legge, entro il mese di dicembre di ogni

anno il dirigente responsabile del servizio trasmette al Prefetto l'elenco delle opere non sanabili ai sensi del comma 1, per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi, e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo in cui al comma 1. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al Prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, nelle ipotesi previste al comma 1. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. Ciò anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), della legge n. 12 del 1998. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli del presente capo, le suddette trasmissioni sono effettuate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.13

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

3.14

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «e, successivamente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno».

3.15

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «all'articolo» fino a: «sostituito dall'».

3.16

COLLA, MORO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della presente legge».

3.17

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «legge» aggiungere le seguenti: «e, successivamente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno».

3.18

COLLA, MORO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della presente legge».

3.19

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «dall'articolo» fino a: «sostituito».

3.20

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettera d)».

3.21

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: «dall'articolo» fino a: «sostituito»

3.22

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «il Presidente della Giunta regionale» con le seguenti: «il quale».

3.23

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «nelle ipotesi previste al comma 1» con le seguenti: «per quanto di loro competenza in base al vincolo che risulta essere stato violato».

3.24

COLLA, MORO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.25

COLLA, MORO

Sopprimere il comma 4.

3.34

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente redige l'elenco delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relative ad opere abusive riguardanti aree ed immobili soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Entro i successivi sei mesi l'amministrazione comunale, provvede ad istruire le istanze pervenute, acquisendo la documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria. Il rilascio della concessione o della autorizzazione è subordinato all'espressione del parere prescritto dall'articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Per i beni e le aree tutelati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, il predetto parere è reso secondo la procedura prevista dall'articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n. 68, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2. In caso di inattività dell'amministrazione comunale il Presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina un Commissario *ad acta* per gli adempimenti previsti nel presente comma. L'elenco dei pareri negativi emessi ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sulle istanze di sanatoria, ovvero degli annullamenti dei pareri positivi da parte dei competenti organi ministeriali, con esclusione dei provvedimenti di silenzio-rifiuto, è trasmesso al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 2».

3.34 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente redige l'elenco delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relative ad opere abusive riguardanti aree ed immobili soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Entro i successivi sei mesi l'amministrazione comunale, provvede ad istruire le istanze pervenute, acquisendo la documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria. Il rilascio della concessione o della autorizzazione è subordinato all'espressione del parere prescritto dall'articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Per i beni e le aree tutelati ai sensi della legge 29 giugno

1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, il predetto parere è reso secondo la procedura prevista dall'articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n. 68, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2. In caso di inattività dell'amministrazione comunale il Presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina un Commissario *ad acta* per gli adempimenti previsti nel presente comma. L'elenco dei pareri negativi emessi ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sulle istanze di sanatoria, ovvero degli annullamenti dei pareri positivi da parte dei competenti organi ministeriali, con esclusione dei provvedimenti di silenzio-rifiuto, è trasmesso al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4».

3.26

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 4, dopo la parola: «presente legge» aggiungere le seguenti: «e successivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno».

3.27

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 4, sostituire le parole da: «il rilascio» fino a: «n. 68» con le seguenti: «, secondo la normativa vigente».

3.28

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 4, sostituire le parole da: «Decorsi» fino a: «regionale» con le seguenti: «In caso di inattività dell'amministrazione locale, il Prefetto, trascorsi tre mesi dalle scadenze per la redazione dell'elenco delle istanze di sanatoria,».

3.29

DONISE, CARCARINO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I pareri negativi, emessi ai sensi dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1985, n.47, sulle istanze di sanatoria, ovvero gli annullamenti dei pareri positivi da

parte dei competenti organi ministeriali basati sull'accertato contrasto con il regime di tutela con esclusione dei provvedimenti di silenzio-rifiuto nonchè di quelli di annullamento per tipi del procedimento e della motivazione, sono trasmessi dal segretario comunale al prefetto ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 del presente capo, entro sessanta giorni dalla loro emissione.».

3.30

DONISE, CARCARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i comuni soggetti a vincolo paesistico, per i quali la espressione del parere prescritto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia stato subordinato alla formazione di piani attuativi da disposizioni speciali di natura paesistica, il termine di sei mesi previsto dal secondo periodo del comma 4, è prorogato di due anni ove prima del predetto termine di sei mesi risulti approvato il piano attuativo prescritto. In tal caso tutti gli altri termini previsti dal presente capo sono prorogati allo stesso modo».

3.31

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i comuni nei quali il parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sia subordinato alla formazione di piani attuativi di dettaglio in esecuzione dei piani paesistici approvati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i termini di cui al presente articolo decorrono dalla data di approvazione del predetto piano attuativo».

3.32

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «si applicano» fino alla fine del periodo.

3.33

COLLA, MORO

Al comma 5 sostituire le parole: «Il prefetto» con le seguenti: «Il Commissario ad acta regionale».

Art. 4.**4.1**

COLLA, MORO

Al comma 1 sostituire le parole: «Il prefetto» con le seguenti: «Il Commissario ad acta regionale».

4.2

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'elenco» con le seguenti: «degli elenchi».

4.3

COLLA, MORO

Al comma 2 sostituire le parole: «dal prefetto» con le seguenti: «dal Commissario ad acta regionale».

4.4

COLLA, MORO

Al comma 3, dopo le parole: «La demolizione,» inserire le seguenti: «la rimozione delle macerie».

4.5

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole: «finalità di interesse pubblico» con le seguenti: «finalità pubbliche».

4.6

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.7

COLLA, MORO

Sopprimere il comma 5.

4.8

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«5. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione principale del responsabile dell'abuso ovvero del suo nucleo familiare nella composizione risultante al 31 dicembre 1999 o di persone che risultano con esso conviventi in base alla documentazione dello stato civile al 31 dicembre 1999, i suddetti soggetti possono richiedere al prefetto, presentando contestualmente la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e al comma 2 dell'articolo 5, l'uso abitativo temporaneo dell'opera abusiva. Il prefetto, verificata l'avvenuta presentazione dei documenti idonei ad integrare le ipotesi di cui al presente comma ed al comma 2 dell'articolo 5, sospende l'esecuzione della demolizione ai fini dell'atti-

vazione delle procedura di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5».

4.9/1

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

All'emendamento 4.9 dopo la parola: «abitazione» inserire la seguente: «principale».

4.9

IL RELATORE

Sostituire il primo periodo del comma 5 con il seguente:

«5. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso ovvero del suo nucleo familiare nella composizione risultante al 31 dicembre 1999 o delle persone con esso già conviventi, entro sessanta giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 1 dell'articolo 3, può essere richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 5».

4.10

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, dopo la parola: «abitazione» inserire la seguente: «principale».

4.11

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire le parole: «dei componenti del suo nucleo familiare» con le seguenti: «del coniuge o dei figli risultanti nello stato di famiglia del responsabile dell'abuso al 31 dicembre 1999».

4.12

MINARDO

Al comma 5 dopo le parole: «nucleo familiare» aggiungere le seguenti:

«o da terzi a qualunque titolo e che comunque siano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5».

4.13

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «previo assenso del» con le seguenti: «esclusivamente dal».

4.14

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il beneficio della sospensione non si applica alle demolizioni previste da sentenze penali ed amministrative passate in giudicato».

4.15

COLLA, MORO

Al comma 6, sostituire le parole: «Il prefetto» con le seguenti: «Il Commissario ad acta regionale».

4.16

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, sostituire la parola: «quadrimestrale» con la seguente: «semestrale».

4.17

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, dopo le parole: «Presidente della regione» aggiungere le seguenti: «ed al Sindaco del comune».

Art. 5.**5.1**

COLLA, MORO

Sopprimere l'articolo.

5.2

COLLA, MORO

Sopprimere il comma 1.

5.3

COLLA, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «il prefetto» con le seguenti: «Il Commissario ad acta regionale».

5.4

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «provvede alla» con le seguenti: «, e valutata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, può disporre la».

5.5

MINARDO

Al comma 1 sostituire le parole da: «non superiore» fino a: «titolo definitivo» con le seguenti: «non superiore a 5 anni, prorogabili qualora l'Amministrazione comunale non abbia predisposto i piani d'intervento di cui al comma 5 del presente articolo».

5.6

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.7

COLLA, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «a tre anni» con le seguenti: «a sei mesi».

5.8

ZAMBRINO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.9

COLLA, MORO

Al comma 2, sostituire, la lettera a), con la seguente:

«a) il responsabile dell'abuso ha presentato domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni».

5.10

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la costruzione» inserire le seguenti: «non deve essere stata oggetto di ordinanza di demolizione a seguito di sentenza penale o amministrativa divenuta definitiva e comunque».

5.11

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e risultare dalla documentazione anagrafica alla data del 31 dicembre 1999».

5.12

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «sul territorio nazionale» con le seguenti: «sul territorio comunale».

5.13

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, devono essere residenti nel comune ed i componenti del nucleo familiare devono risultare dallo stato di famiglia del responsabile dell'abuso alla data del 31 dicembre 1999».

5.14

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non aver realizzato nel territorio nazionale altre opere abusive».

5.15

COLLA, MORO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.16

IL RELATORE

A comma 2, lettera c), sostituire le parole: «il responsabile dell'abuso» con le seguenti: «il beneficiario», nonchè sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune».

5.17

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «il responsabile dell'abuso» con le seguenti: «il beneficiario dell'uso temporaneo».

5.18

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune».

5.19

ZAMBRINO, SPECCHIA, MAGGI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

5.20

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'esclusione delle aree demaniali e di uso civico».

5.21

MINARDO

Sopprimere il comma 2, lettera e).

5.22

COLLA, MORO

Sopprimere il comma 4.

5.23

COLLA, MORO

Al comma 4, sopprimere le parole: «oltre un anno».

5.24

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 4, sopprimere le parole: «oltre un anno».

5.25

COLLA, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «oltre un anno» con le seguenti: «tre mesi».

5.26

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, dopo le parole: «un anno» inserire le seguenti: «non prorogabile».

5.27

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole da: «storico-artistici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «statali, regionali o imposti dagli strumenti urbanistici, nonchè in quelle a rischio sismico o idrogeologico».

5.28

COLLA, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «su proposta del Presidente della Giunta regionale, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali» *con le seguenti:* «con delibera della Giunta regionale sentito il sovrintendente regionale per i beni e le attività culturali».

5.29

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il beneficio della assegnazione in uso temporaneo non si applica ai casi in cui le demolizioni siano state previste da sentenze penali ed amministrative passate in giudizio».

5.30

COLLA, MORO

Sopprimere il comma 5.

5.31

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 5.

5.32

COLLA, MORO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il responsabile dell'abuso può partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fermo re-

stando l'obbligo del possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

5.33

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che il piano non comporti varianti o significative modifiche alla pianificazione territoriale ed urbanistica adottata nell'area».

5.34

COLLA, MORO

Sopprimere il comma 6.

5.35

COLLA, MORO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il responsabile dell'abuso, qualora in possesso dei requisiti minimi stabiliti con il decreto del Ministero dei lavori pubblici 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1999, n. 167, può beneficiare del contributo a carico del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi definiti dal comune».

5.36

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche agli immobili abusivi destinati ad attività produttive».

5.37

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere abusive per le quali sia intervenuta sentenza di condanna o patteggiamento che dispongono la demolizione, ancorchè non ancora eseguite.».

5.0.1

LAURO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano ai comuni delle isole minori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno, anche mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, avviato iniziative al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) l'approvazione su base regionale di un PUT con specifica considerazione dei valori ambientali;

b) che il PUT debba essere inoltrato entro un anno all'organo competente all'approvazione, che entro i successivi due anni dovrà approvarlo;

c) che l'esecuzione della demolizione di ufficio di abitazioni sia sostituito dalla motivata irrogazione della sanzione pecuniaria, fino al cento per cento dell'estimo catastale, ove le opere non siano state realizzate su suoli sottoposti a vincoli di assoluta inedificabilità, vigenti già all'epoca dell'intervento. I proventi saranno destinati alle opere di urbanizzazione primaria».

Art. 6.**6.1**

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Sopprimere l'articolo.

6.2

COLLA, MORO

Sopprimere l'articolo.

6.3

COLLA, MORO

Sopprimere il comma 1.

6.4

COLLA, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 59 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, unitamente alla regione e agli enti locali interessati, alla elaborazione» con le seguenti: «Le regioni, unitamente agli enti locali interessati, concorrono alla elaborazione».

6.5

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 elabora, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, programmi di edilizia residenziale pubblica per fron-

teggere l'emergenza abitativa derivante dalla esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4».

6.6

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'emergenza abitativa derivante» con le seguenti: «il fabbisogno abitativo dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5, comma 2».

6.16

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «l'emergenza abitativa» con le seguenti: «il fabbisogno abitativo».

6.7

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «in via prioritaria».

6.8

COLLA, MORO

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6.9

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Sopprimere il comma 2.

6.10

COLLA, MORO

Sopprimere il comma 2.

6.11BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos,
RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI
RICCO*Sopprimere il comma 2.*

6.12

MINARDO

Al comma 2 dopo le parole: «nucleo familiare», aggiungere le seguenti: «anche in deroga ai limiti di reddito previsti per l'assegnazione di alloggi popolari».

6.13BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos,
RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI
RICCO*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «aventi i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge».*

6.14

COLLA, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «in ogni caso» inserire le seguenti: «l'assegnazione a titolo provvisorio e».

6.15

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Scaduti i termini non prorogabili di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 5, in deroga alle normative vigenti, il Prefetto può disporre la requisizione di alloggi inutilizzati per sistemazione temporanea del responsabile dell'abuso e del nucleo familiare che abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 5 comma 2, i quali dovranno versare al proprietario un canone pari a quello stabilito negli accordi locali di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 431».

Art 7.**7.1**

COLLA, MORO

Sopprimere l'articolo.

7.2

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI SARTO, CORTIANA DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dei lavori pubblici» aggiungere le seguenti: «previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e».

7.3

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

7.0.1

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI SARTO, CORTIANA DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

1. Con decreto dei Ministri dei lavori pubblici, della giustizia, e dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio sugli abusi edilizi, con il compito di effettuare il monitoraggio del fenomeno e dei provvedimenti di demolizione. A tal fine è istituito un apposito registro dei provvedimenti giudiziari.

2. L'Osservatorio attiva l'esecuzione dei provvedimenti definitivi attraverso gli organi competenti per legge».

7.0.2/1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al testo dell'emendamento 7.0.2, al comma 2, dopo le parole: «il tasso di interesse dell'1,5 per cento» aggiungere le seguenti: «nonché la durata del periodo di preammortamento previsti».

7.0.2

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Ulteriori disposizioni per favorire la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate nelle fasce fluviali a rischio prevista dall'articolo 4-quinquies della legge n. 228 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri conseguenti la sostituzione degli impianti produttivi per i quali è accertata, con apposita perizia giurata, l'impossibilità di trasferimento con irrimediabile pregiudizio della funzionalità ovvero nei casi di non convenienza economica al traferimento, sempre nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

2. Il tasso di interesse dell'1,5 per cento previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applica, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano la propria attività ai sensi dell'articolo 4-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

3. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, di attuazione della legge n. 228 del 1997, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti previsti anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

4. Nei limiti delle risorse assegnate, per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese prevista dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuata sulla base delle spese effettivamente sostenute mediante l'utilizzo delle somme ricevute, purché documentate».

7.0.3

ZANOLETTI, SILIQUINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Ulteriori disposizioni per favorire la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate nelle fasce fluviali a rischio prevista dall'articolo 4-quinquies della legge n. 228 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri conseguenti la sostituzione degli impianti produttivi per i quali è accertata, con apposita perizia giurata, l'impossibilità di trasferimento con irrimediabile pregiudizio della funzionalità ovvero nei casi di non convenienza economica al traferimento, sempre nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

2. Il tasso di interesse dell'1,5 per cento previsto dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applica, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano la propria attività ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

3. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, di attuazione della legge n. 228 del 1997, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti previsti anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

4. Nei limiti delle risorse assegnate, per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese prevista dall'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuata, in relazione alle opere di ripristino, sulla base delle spese effettivamente sostenute mediante l'utilizzo delle somme ricevute, purché documentate».

7.0.4

MORANDO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Ulteriori disposizioni per favorire la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate nelle fasce fluviali a rischio prevista dall'articolo 4-quinquies della legge n. 228 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri conseguenti la sostituzione degli impianti produttivi per i quali è accertata, con apposita perizia giurata, l'impossibilità di trasferimento con irrimediabile pregiudizio della funzionalità ovvero nei casi di non convenienza economica al traferimento, sempre nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

2. Il tasso di interesse dell'1,5 per cento previsto dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applica, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano la propria attività ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

3. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, di attuazione della legge n. 228 del 1997, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti previsti anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

4. Nei limiti delle risorse assegnate, per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese prevista dall'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuata, in relazione alle opere di ripristino, sulla base delle spese effettivamente sostenute mediante l'utilizzo delle somme ricevute, purché documentate».

7.0.5

BRIGNONE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

*(Ulteriori disposizioni per favorire la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate nelle fasce fluviali a rischio prevista dall'articolo 4-*quinquies* della legge n. 228 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni)*

1. I finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri conseguenti la sostituzione degli impianti produttivi per i quali è accertata, con apposita perizia giurata, l'impossibilità di trasferimento con irrimediabile pregiudizio della funzionalità ovvero nei casi di non convenienza economica al traferimento, sempre nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

2. Il tasso di interesse dell'1,5 per cento previsto dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applica, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano la propria attività ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

3. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, di attuazione della legge n. 228 del 1997, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti previsti anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

4. Nei limiti delle risorse assegnate, per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese prevista dall'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuata, in relazione alle opere di ripristino, sulla base delle spese effettivamente sostenute mediante l'utilizzo delle somme ricevute, purché documentate».

7.0.6

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-ter***(Ulteriori disposizioni relative ad immobili privati danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che necessitano di essere demoliti e rilocalizzati)*

1. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994 la Regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, presenti per l'anno 1999 sui capitoli di bilancio dei Comuni interessati, e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dei 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire l'onere della demolizione a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei Comuni medesimi».

7.0.7

ZANOLETTI, SILIQUINI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-ter***(Ulteriori disposizioni relative ad immobili privati danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che necessitano di essere demoliti e rilocalizzati)*

1. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da dissesti avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994

la Regione Piemonte può concedere ai proprietari contribuiti al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, presenti per l'anno 1999 sui capitoli di bilancio dei Comuni interessati, e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dei 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire l'onere della demolizione a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei Comuni medesimi».

7.0.8

BRIGNONE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter

(Ulteriori disposizioni relative ad immobili privati danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che necessitano di essere demoliti e rilocalizzati)

1. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da dissesti avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994 la Regione Piemonte può concedere ai proprietari contribuiti al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, presenti per l'anno 1999 sui capitoli di bilancio dei comuni interessati, e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dei 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilan-

cio regionale per essere riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire l'onere della demolizione a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi».

7.0.9

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater

(Ulteriori disposizioni in materia di finanziamenti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994)

1. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1993, n. 35, il periodo di utilizzo del finanziamento nonché il termine stabilito per la presentazione della documentazione, attestante la spesa sostenuta, di cui agli articoli 1, commi 12 e 14, e 2 comma 8, del decreto interministeriale 23 marzo 1995, sono prorogati di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza dell'orario periodo di preammortamento.

2. Sono ritenuti conformi in realzione ai programmi di spesa le compensazioni tra le varie voci dell'originario piano di investimento entro il limite massima del 35 per cento del danno totale attestato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 24 marzo 1995».

7.0.10

ZANOLETTI, SILIQUINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater

(Ulteriori disposizioni in materia di finanziamenti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994)

1. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1993, n. 35, il periodo di utilizzo del finanziamento nonché il termine stabilito per la presentazione della documentazione, attestante la spesa sostenuta, di cui agli articoli 1, commi 12 e 14, e 2 comma 8, del decreto interministeriale 23 marzo 1995, sono prorogati di dodici

mesi a decorrere dalla data di scadenza dell'orario periodo di preammortamento.

2. Sono ritenuti conformi in realzione ai programmi di spesa le compensazioni tra le varie voci dell'originario piano di investimento entro il limite massima del 35 per cento del danno totale attestato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 24 marzo 1995».

7.0.11

BRIGNONE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di finanziamenti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994)

1. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1993, n. 35, il periodo di utilizzo del finanziamento nonché il termine stabilito per la presentazione della documentazione, attestante la spesa sostenuta, di cui agli articoli 1, commi 12 e 14, e 2 comma 8, del decreto interministeriale 23 marzo 1995, sono prorogati di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza dell'orario periodo di preammortamento.

2. Sono ritenuti conformi in realzione ai programmi di spesa le compensazioni tra le varie voci dell'originario piano di investimento entro il limite massima del 35 per cento del danno totale attestato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995».

Art. 8.

8.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.2

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera a), nell'introdotta articolo 3-bis, capoverso 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente e il responsabile del servizio si avvalgono del Nucleo di controllo del territorio istituito ai sensi del successivo articolo 4, comma 5».

8.3

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 1, dopo le parole: «Il dirigente», inserire le seguenti «avvalendosi del nucleo di controllo di cui al successivo comma 5».

8.4

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «dalla concessione o dall'autorizzazione», aggiungere, in fine, le seguenti: «nonchè ai vincoli posti a tutela dei valori ambientali e paesaggistici, in collaborazione con le amministrazioni a ciò specificamente preposte».

8.5

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b) nel novellato articolo 4, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «sospensione dalla qualifica», inserire le seguenti: «per un periodo pari a quello della sospensione dello stipendio».

8.6

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «procedimenti» con la seguente: «servizio».

8.7

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 2, al primo periodo, sostituire la parola: «dispone» con la seguente: «ordina».

8.8

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: «dispone» inserire le seguenti: «la sospensione dei lavori e, contestualmente».

8.9

MINARDO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 2, sopprimere il periodo da: «Costituisce elemento», fino a: «per l'edificazione».

8.10

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 2, al secondo periodo, dopo le parole: «prescritta per l'edificazione» aggiungere

le seguenti: «ovvero l'avvio di una lottizzazione non espressamente prevista».

8.11

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 2 nonchè in ogni altra circostanza di violazione delle norme sull'attività urbanistico edilizia, il dirigente ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'adozione dei provvedimenti definitivi della demolizione o dell'irrogazione delle sanzioni, che dovranno essere adottati e notificati, in caso di assenza di rimozione delle cause di illegittimità, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla sospensione dei lavori. La vigilanza sul rispetto dell'ordinanza di sospensione dei lavori è svolta dagli agenti di polizia giudiziaria e dal Nucleo di cui al comma 5. La violazione dell'ordine di sospensione è punita ai sensi all'articolo 20 lettera b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 qualora per la realizzazione dell'opera sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ed ai sensi dell'articolo 650 del codice penale qualora si tratti di opere soggette ad autorizzazione edilizia ovvero a denuncia di inizio attività (D.I.A.). In caso di violazione dei sigilli si applica l'articolo 349 del codice penale».

8.12

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Quando non ricorrano le condizioni richieste dal comma 2, o comunque quando non sia possibile effettuare l'immediata demolizione, il dirigente, accertata l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, dispone, entro il termine massimo di quarantotto ore dall'accertamento, l'immediata sospensione dei lavori, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, avvalendosi anche del Nucleo di controllo del territorio di cui al comma 5».

8.13

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, il dirigente, accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, dispone, entro il termine massimo di quarantotto ore dall'accertamento, l'immediata sospensione dei lavori, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, avvalendosi anche dell'opera del Nucleo di controllo del territorio di cui al comma 5».

8.14

LAURO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 3, sostituire le parole: «fino all'adozione dei provvedimenti definitivi», con le seguenti: «con la fissazione di un termine per l'adozione dei provvedimenti definitivi pena la decadenza della sospensione dei lavori».

8.15

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti definitivi devono essere adottati e notificati entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori».

8.16

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

All'articolo 8, comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sopprimere il capoverso 5.

8.17

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 5, dopo le parole: «In ogni comune», inserire le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.18

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 5, sostituire la parola: «mensile», con la seguente: «trimestrale».

8.19

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 5, sostituire le parole: «con cadenza almeno mensile», con le seguenti: «con cadenza almeno bimestrale».

8.20

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 5, sopprimere le parole da: «anche al fine di», fino alla fine del periodo.

8.21

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare una o più direttive finalizzate al coordinamento operativo delle forze di polizia giudiziaria, degli organi di polizia municipale e dei nuclei di controllo del territorio, al fine di garantire una azione coordinata sul territorio per prevenire e reprimere i fenomeni di abusivismo edilizio».

8.22

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: «non è apposto il prescritto cartello» aggiungere le seguenti: «o non viene esibita la corrispondente denuncia di inizio attività (D.I.A.)».

8.23

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 6, dopo le parole: «gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria» inserire le seguenti: «, ed in particolare gli agenti del nucleo di controllo del territorio di cui al comma 5».

8.24

ZAMBRINO, SPECCHIA, MAGGI

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 6, sostituire: «quarantotto ore» con le seguenti: «ventiquattro ore».

8.25

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 6, secondo periodo, dopo le parole: «agenti di polizia giudiziaria» inserire le seguenti: «un componente del Nucleo di controllo del territorio».

8.26

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 6, penultimo periodo, dopo le parole: «della violazione è» inserire la seguente: «immediatamente»:

8.27

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed il Nucleo provvede, per quanto di sua competenza, al sequestro del cantiere».

8.28

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «ordinando l'immediata sospensione dei lavori qualora permangano le violazioni. In tal caso copia del rapporto è trasmessa al Prefetto, al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità giudiziaria competente. In casi di particolare gravità ed urgenza, sulla base della comunicazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo del territorio anche a seguito di esposti e segnalazioni dei cittadini, il dirigente deve ordinare la sospensione dei lavori, la quale

resta valida per trenta giorni, fermo restando il termine di sessanta giorni per l'adozione dei provvedimenti definitivi».

8.29

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sopprimere il capoverso 7.

8.30

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sostituire il capoverso 7 con il seguente:

«7. In relazione all'entità degli abusi edilizi o su specifica richiesta da parte dell'amministrazione comunale, o degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi il Prefetto, sentito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, impartisce specifiche direttive alle forze di polizia al fine di coordinare l'attività di prevenzione nel campo dei reati in materia edilizia, anche attraverso piani coordinati di controllo del territorio, dandone tempestiva comunicazione al presidente della regione o provincia autonoma».

8.31

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «In relazione» fino a: «reati edilizi».

8.32

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera c), nella rubrica del novellato articolo 6, sopprimere le parole: «del progettista».

8.33

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c) dalla rubrica del novellato articolo 6 sopprimere le parole: «del progettista».

8.34

LAURO

Al comma 1, lettera c), nel novellato articolo 6, inserire all'inizio del capoverso 1 il seguente periodo: «La domanda di concessione a costruire deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori.».

8.35

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera c), nel novellato articolo 6, capoverso 1, dopo la parola: «committente», inserire la seguente: «progettista».

8.36

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera c), nel novellato articolo 6, capoverso 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il progettista è responsabile della conformità del progetto alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano e alle norme per la tutela storico-artistica e paesaggistico-ambientale.».

8.37

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera c), nel novellato articolo 6, capoverso 2, sostituire la parola: «segnalato», con le seguenti: «formalmente denunciato entro tre giorni dal fatto o dalla scoperta dello stesso, al dirigente».

8.38

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera c), nel novellato articolo 6, capoverso 2, sostituire le parole da: «ingiunge», sino a: «ove emanata» con le seguenti: «dispone l'immediata sospensione dei lavori e contestualmente la demolizione e la remissione in pristino».

8.39

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 3, sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «trenta».

8.40

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 5, sopprimere i primi due periodi, da: «Il comune», fino alla parola: «regionali».

8.41

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: «Il comune, sentita l'amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove esistente, dichiara» con le seguenti: «L'opera acquisita deve essere demolita a spese dei responsabili dell'abuso, secondo le procedure di cui al successivo articolo 27. Il comune, sentita l'amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove esistente, può dichiarare».

8.42

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 5, primo periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «previo parere conforme della».

8.43

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o la remissione in pristino».

8.44

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 5, sostituire con il seguente: «Tale dichiarazione non è consentita se l'opera abusiva è contraria agli interessi pubblici di tutela ambientale e urbanistica, ovvero ricade su aree demaniali o destinate ad uso civico ovvero ricade su aree destinate in base a leggi regionali o statali, su aree soggette a vincolo di inedificabilità».

8.45

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 5, terzo periodo, sostituire le parole da: «L'eventuale sequestro» fino a: «prova del reato» con le seguenti: «Il sequestro giudiziario dell'immobile abusivo è obbligatorio in tutti i casi di illegale realizzazione di opere soggette a rilascio della concessione edilizia ed in caso di violazione dell'ordine di sospensione dei lavori. Il provvedimento di sequestro giudiziario si applica d'ufficio in caso di omessa o ritardata emissione dell'ordine di sospensione da parte del Dirigente o del Sindaco, nonchè in caso di decorso del termine di sessanta giorni senza che sia intervenuta l'adozione di provvedimenti definitivi. Il sequestro giudiziario permane fino alla sentenza di primo grado e, in caso di condanna, fino a sentenza definitiva. Il sequestro disposto dal giudice penale non impedisce l'accesso al custode giudiziario ed ai soggetti incaricati della demolizione autorizzati dal giudice stesso, che provvede mediante consulente tecnico alla ricognizione dello stato di fatto ai fini dell'acquisizione delle prove di reato. In caso di violazione dei sigilli, si applica l'articolo 349 del Codice penale».

8.46

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e delle associazioni ambientaliste».

8.47

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, sopprimere il capoverso 6.

8.48

COLLA, MORO

Al comma 6, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 8, sostituire la parola: «mensilmente» con le seguenti: «ogni tre mesi».

8.49

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 8, dopo le parole: «dagli ufficiali e agenti della polizia» inserire le seguenti: «e dal Nucleo di controllo del territorio di cui all'articolo 4, comma 5».

8.50

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 8, dopo le parole: «definiti» inserire le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.51

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 8, sopprimere le parole da: «e le relative modalità di inoltro» fino a: «dalla legge 21 giugno 1985, n. 298».

8.52

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 8, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «hanno l'obbligo di».

8.53

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 8, sopprimere l'ultimo periodo.

8.54

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, dopo il capoverso 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri componenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.55

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 9, sostituire la parola: «la regione» con: «il Prefetto».

Conseguentemente sopprimere le parole: «al prefetto».

8.56

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 9, sostituire le parole: «la Regione» con le seguenti: «Il Presidente della Giunta regionale».

8.57

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), al novellato articolo 7, capoverso 9, sostituire le parole: «la regione» con le seguenti: «il presidente della giunta regionale».

8.58

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 9, sopprimere le parole: «per l'esecuzione delle demolizioni delle opere abusive» e aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: «Il commissario ad acta procede all'esecuzione delle demolizioni delle opere abusive, anche utilizzando le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa».

8.59

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera e), nel novellato articolo 13, capoverso 1, dopo le parole: «di cui al primo comma dell'articolo 9» inserire le seguenti: «purchè l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda».

8.60

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera e), nel novellato articolo 13, capoverso 1, primo periodo in fine, sostituire le parole: «sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda» con le seguenti: «al momento della realizzazione dell'opera».

8.61

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera e), nel novellato articolo 13, capoverso 2, sostituire le parole: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493» con le seguenti: «la richiesta si intende respinta».

8.62

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera e), nel novellato articolo 13, capoverso 5, sostituire la parola: «cinquecentomila» con le seguenti: un milione» e le parole: «due milioni» con le seguenti: «quattro milioni».

8.63

LAURO

Al comma 1, lettera l), nel novellato articolo 13, dopo il capoverso 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il responsabile dell'abuso può ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999 in sanatoria, nell'ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale. La richiesta di autorizzazione in sanatoria sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni.».

8.64

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera f), nel novellato articolo 14, capoverso 1, sopprimere le parole: «previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso»

8.65

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera f), nel novellato articolo 14, al capoverso 1, sostituire le parole: «previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso» con le seguenti: «previa immediata ordinanza di sospensione dei lavori».

8.66

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera f), nel novellato articolo 14, capoverso 2, sostituire la parola: «prefetto» con la seguente: «comune».

8.67

MORO, COLLA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 18, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: "certificato di destinazione urbanistica contenente" sono inserite le seguenti: ", in forma sintetica e nel limite massimo di quattro pagine,".

8.68

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge e dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, nonché dai regolamenti edilizi, dalla concessione e dagli strumenti urbanistici, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venti milioni a lire settanta milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e ferme le sanzioni amministrative, si applica la pena della reclusione fino a due anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni, nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e ferme le sanzioni amministrative, si applica la pena della reclusione da mesi tre ad anni tre e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico o ambientale avvenuti in variazione essenziale, totale difformità o assenza di concessione."».

8.69

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 20 primo comma, lettere a) e b) le parole: "due anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni"».

8.70

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) Dopo l'articolo 20, inserire il seguente articolo:

"Art. 20-bis. – 1. Nei casi in cui al comma 2 dell'articolo 20, l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può essere ammesso, su propria istanza, a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo della multa qualora dimostri di aver provveduto alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi. Il pagamento estingue il reato.

2. In concomitanza con la presentazione dell'istanza, l'imputato deve fornire prova idonea dell'avvenuta demolizione e versare la metà del massimo della multa.

3. Il giudice respinge l'istanza qualora ricorrano i casi previsti dagli articoli 99, terzo capoverso, 102, 103 e 105 del codice penale, ovvero quando manca la prova della avvenuta demolizione.

4. Il giudice può respingere la domanda se il fatto risulta di particolare gravità"».

8.71

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Al fine di procedere alla demolizione delle opere abusive, il comune può avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposite convenzioni».

8.72

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il progetto di demolizione delle opere abusive è approvato dal dirigente. Ai fini della certificazione di congruità del progetto di demolizione, il dirigente può disporre l'adozione di un apposito prezzario».

8.73

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h). nel novellato articolo 27, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di demolizione delle opere abusive è approvato dal dirigente, nel limite di stanziamento previsto. Ai fini della certificazione di congruità del progetto di demolizione, può essere approvato dal dirigente un apposito prezzario, ovvero può essere disposta l'adozione di un prezzario in vigore presso altre Amministrazioni».

8.74

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 2, sostituire le parole: «al prefetto» con le seguenti: «alla regione che nomina un commissario ad acta».

8.75

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 2, sostituire le parole: «potrà avvalersi» con le seguenti: «si avvale».

8.76

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 3, sopprimere le seguenti parole: «di sgombero delle macerie».

8.77

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «comprese le operazioni di sgombero delle macerie».

8.78

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «di sgombero delle macerie».

8.79

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile hanno l'obbligo di dare notizia al Prefetto dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall'ordinanza di demolizione, ovvero sono trascorsi i termini del piano di cui al comma 1».

8.80

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e al prefetto».

8.81

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «ne dà notizia al prefetto» con le seguenti: «nomina un commissario ad acta».

8.86

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 1, sostituire la parola: «novanta», con l'altra: «centoventi».

8.82

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge», con le seguenti: «delle presenti norme».

8.83

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «entro un quadro di convenienza economica e sociale e».

8.84

MINARDO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, al capoverso 1, sopprimere il periodo che va da: «e in conformità», fino a: «già approvati».

8.85

LAURO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, dopo la parola: «approvati», aggiungere le seguenti parole: «fatta eccezione per i Comuni delle Isole Minori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno, anche mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, avviato iniziative al fine di conseguire l'approvazione su base regionale di un P.U.T. con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali».

8.87

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 1, dopo le parole: «al finanziamento», inserire le seguenti: «anche parziale».

8.88

MINARDO

All'articolo 8, comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, al capoverso 1, lettera b), sostituire la parola: «rispetto», con la seguente: «compatibilità».

8.89

LAURO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 2, lettera f), sopprimere le parole da: «ai sensi», fino alla fine del capoverso.

8.90

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO.

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 3, sopprimere le seguenti parole: «Decorso il termine di cui al comma 1 e,».

8.91

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 3, in fine aggiungere il seguente periodo: «Le varianti possono essere predisposte dai Comuni e/o da soggetti privati».

8.92

MORO, COLLA

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis. All'articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Nella ipotesi in cui le opere realizzate abusivamente rientrano nelle previsioni di sanabilità di cui al Capo IV della presente legge e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 74, e successive modificazioni, e riguardino immobili che siano oggetto di trasferimento di proprietà da parte di soggetti non residenti in Italia, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento del-

l'immobile. Nella ipotesi di cui al presente comma non si applicano le nullità previste dal secondo comma del presente articolo e dall'articolo 17."».

8.93

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera m), nel novellato articolo 45, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «iniziate dopo il 30 gennaio 1977».

8.94

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera m), nel novellato articolo 45, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35».

8.95

LAURO

Al comma 1, lettera m), nel novellato articolo 45, dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le aziende erogatrici di servizi pubblici devono segnalare al Comune in tempo reale le richieste di fornitura in modo da supportare i controlli che devono essere svolti dai Comuni.».

8.50 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.96/1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

All'emendamento 8.96, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

8.96

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni provvedono ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dalla lettera i) del comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine, si applica il comma 2 del medesimo articolo 29».

Conseguentemente al comma 1, lettera i), sopprimere al capoverso 1 le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» ed al capoverso 2 le seguenti: «Decorso il termine di cui al comma 1, e».

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

233^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Ministro della giustizia Fassino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4172) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati

(Parere alla 2^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente relatore BEDIN illustra il provvedimento in titolo, volto a completare l'adattamento dell'ordinamento interno alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di alcuni accordi applicativi, nonché a talune sentenze della Corte di Strasburgo, inerenti alla tutela dei diritti dei detenuti attraverso l'introduzione di modifiche alla legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario. L'articolo 1 riduce in particolare i margini discrezionali delle autorità competenti in ordine ai controlli sulla corrispondenza dei detenuti; esso introduce altresì, in conformità con l'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, degli strumenti di tutela giurisdizionale contro il provvedimento del giudice in materia di comunicazione di detenuti e internati. L'articolo 2 aggiorna la procedura in ordine ai reclami; l'articolo 3 modifica, infine, la tutela giurisdizionale contro gli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti.

Non ravvisando profili di incompatibilità con i Trattati dell'Unione europea l'oratore propone infine di esprimere parere favorevole.

Su proposta del Presidente relatore la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE comunica che il prossimo 5 dicembre è previsto un incontro dell'Ufficio di Presidenza della Giunta allargato ai rappresentanti dei Gruppi con il Ministro degli esteri della Repubblica di Lettonia. È altresì confermata la visita alla Repubblica federale iugoslava non appena saranno insediati i nuovi organismi del Parlamento federale.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del ministro della giustizia Piero Fassino sui profili di competenza del suo dicastero in merito alle trattative sugli atti preparatori della legislazione comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria e affari interni

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al ministro Fassino evidenziando come l'audizione in titolo inauguri un procedimento di collaborazione con i rappresentanti del Governo in vista di una più efficace partecipazione del Parlamento alla cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario. A tale riguardo la Giunta ha inteso riconoscere, presentando anche uno specifico contributo in materia alla recente COSAC (Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari) di Versailles, un carattere prioritario agli atti concernenti la cooperazione giudiziaria e negli affari interni.

Il ministro FASSINO esprime apprezzamento per la scelta della Giunta di esaminare gli atti preparatori della legislazione comunitaria in materia giudiziaria e di affari interni in quanto il cosiddetto terzo pilastro costituisce un elemento cruciale nelle trattative per l'allargamento dell'Unione europea. Infatti, se è immaginabile un'adesione dei paesi candidati anche in presenza di un non completo allineamento ai requisiti di natura economica, non si ritiene accettabile procedere all'allargamento senza un adeguamento degli Stati interessati alle norme che disciplinano settori quali la libera circolazione, la sicurezza interna ed i controlli alle frontiere. Proprio ai timori attinenti a tali aspetti sono infatti riconducibili ipotesi – come quella attribuita al commissario europeo Verheugen e poi smentita – di svolgere dei *referendum* sull'allargamento.

Nella materia – resa tanto più delicata dall'incorporazione degli accordi di Schengen nell'ambito dell'Unione europea seguita al Trattato di Amsterdam – sono state assunte alcune importanti decisioni già durante il Consiglio europeo di Tampere del 1998, in occasione del quale si è stabilito, fra l'altro, di ampliare le competenze di Europol, di creare una struttura di coordinamento fra i magistrati degli Stati membri, cosiddetto «Eurojust», nella prospettiva di discutere anche l'istituzione di un procuratore europeo, e di sviluppare la produzione normativa volta a realizzare uno spazio giudiziario comune. Tale attività ha tratto particolare impulso dalla fattiva azione del Commissario europeo competente per il settore,

Vitorino, il quale ha presentato numerose iniziative volte a dare esecuzione al programma prefigurato a Tampere.

Tra le misure più rilevanti su cui sono stati registrati apprezzabili progressi figurano quelle inerenti al riconoscimento reciproco di sentenze e decisioni in materia giudiziaria, al diritto di famiglia, all'affidamento dei figli e all'applicazione del diritto di visita nell'ambito delle coppie separate e all'armonizzazione delle norme sulla tutela ed il pagamento dei crediti. Particolarmente innovativa per l'ordinamento interno appare il progetto di decisione quadro volta a configurare il cosiddetto statuto della vittima nei procedimenti penali, figura giuridica che spesso è trascurata essendo questi incentrati sulla posizione del reo.

Altri progressi riguardano l'aumento delle competenze di Europol, lo sviluppo del coordinamento fra le forze di polizia per reprimere attività criminose di carattere transnazionale, quali il contrabbando, il narcotraffico, il riciclaggio e la tratta delle persone, nonché l'insediamento di *Eurojust*, che vedrà la presenza in ogni rappresentanza diplomatica di uno o più magistrati destinati a costituire un punto di raccordo fra le magistrature degli Stati membri ed a formare una sorta di «cabina di regia» della cooperazione giudiziaria.

L'oratore sottolinea altresì l'importanza, anche come esempio concreto di cooperazione rafforzata, dell'iniziativa italo-spagnola volta a superare la tradizionale procedura di estradizione nel quadro dei rapporti fra gli Stati membri. Tale azione, sorta a seguito delle difficoltà burocratiche che si posero per l'estradizione di latitanti rifugiati in Spagna, costituisce una naturale conseguenza della realizzazione di uno spazio giudiziario comune. La complessa procedura di estradizione costituisce infatti un procedimento intergovernativo superato nei rapporti tra paesi fra cui si applica la libera circolazione. A tal fine, sulla base delle intese intercorse fra i Governi dei due paesi, si è in primo luogo pervenuti ad un'interpretazione della Convenzione di Strasburgo sull'estradizione che ha consentito di applicare una procedura semplificata e si prospetta, in secondo luogo, la definizione di un protocollo, il prossimo 21 novembre, volto ad approfondire la cooperazione giudiziaria bilaterale. A tali intese hanno guardato con grande interesse anche gli altri Stati membri discutendone nelle recenti riunioni dei ministri responsabili per la giustizia e gli affari interni.

Il ministro Fassino sottolinea inoltre l'incidenza degli accordi di Schengen e delle altre misure in materia di cooperazione giudiziaria, affari interni e libera circolazione sul processo di allargamento. In tale prospettiva l'Italia ha proposto alla Presidenza francese di svolgere delle riunioni allargate ai rappresentanti dei tredici paesi candidati – al fine di coinvolgerli tempestivamente nelle discussioni che riguardano il settore, senza attendere la loro formale adesione – la prima delle quali si svolgerà il prossimo dicembre, a Palermo, in margine alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla criminalità. L'Italia ha altresì espresso la propria disponibilità ad ospitare ulteriori riunioni «15 più 13» sull'argomento nel corso della Presidenza svedese del prossimo semestre. In questo quadro rivestono altresì particolare importanza gli accordi bilaterali con i paesi extracomunitari,

soprattutto con quelli candidati all'adesione o che hanno concluso accordi di associazione con l'Unione, e le intese in ambito regionale, quale l'Iniziativa centro-europea (INCE), cui partecipano numerosi Stati interessati al procedimento di allargamento. Per quanto concerne l'INCE, in particolare, è prevista a febbraio del prossimo anno, quando l'Italia ne assumerà la presidenza, una riunione dei Ministri della giustizia.

L'oratore si sofferma quindi sui progetti di atti comunitari sui quali la Giunta ha richiesto chiarimenti preannunciando, peraltro, la presentazione di specifica documentazione su ciascuno di essi. L'atto n. 73 concerne in particolare un progetto di regolamento sull'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori di coppie separate, divorziate o il cui matrimonio è stato annullato e si caratterizza per il fatto di prevedere il reciproco riconoscimento delle decisioni adottate in materia da ciascuno Stato membro nonché per la soppressione degli ostacoli di natura amministrativa allo svolgimento delle visite. L'atto ha incontrato il favore della delegazione italiana ed è in corso di definitiva approvazione nonostante la posizione più prudente di taluni Stati membri.

Rilevando che si sono concluse le trattative sull'atto n. 85, concernente l'istituzione di un Segretariato delle Autorità di controllo preposte alla protezione dei dati elaborati nel quadro di Europol e degli accordi di Schengen e nel settore doganale, il Ministro illustra l'atto n. 71, concernente la decisione quadro relativa allo statuto della vittima nel procedimento penale. Esso è volto a riconoscere la posizione della vittima in sede istruttoria, nella fase procedimentale ed all'atto dell'esecuzione delle sentenze, a prescindere dal fatto che questa si sia costituita parte civile.

L'atto n. 76, d'iniziativa francese, riguarda il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il congelamento o sequestro e la confisca dei proventi di reato; nonostante le difficoltà poste da taluni Stati membri è presumibilmente che su di esso si raggiunga un'intesa in quanto riguarda fenomeni tipicamente transnazionali. L'atto n. 79 è volto a rafforzare il contrasto del traffico di immigrati clandestini mentre l'atto n. 82 interviene in un settore complesso, quale il mercato degli appalti pubblici, che talora è turbato da comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali, che richiedono un'armonizzazione degli strumenti di repressione penale analoga a quella già intervenuta per quanto concerne la disciplina sostanziale degli appalti.

L'oratore illustra quindi l'atto n. 88, sull'assistenza giudiziaria in materia penale, volto a completare e migliorare l'applicazione da parte degli Stati membri di disposizioni già previste da altre convenzioni europee, e, su richiesta del senatore BESOSTRI, precisa che in relazione al documento n. 95, concernente la lotta contro la criminalità finanziaria, in occasione del Consiglio congiunto dei ministri economici e finanziari e di quelli responsabili per la giustizia e gli affari interni dello scorso 17 ottobre, è stata raggiunta un'intesa sulla definizione di uno specifico programma di iniziative.

Il presidente BEDIN ringrazia il ministro Fassino per l'esposizione e per gli apprezzamenti espressi nei confronti della Giunta e sottolinea l'importanza, anche alla luce della difficoltà di individuare l'interlocutore più appropriato per ciascun atto oggetto di trattativa, di definire una prassi valevole anche per il futuro.

Il senatore MUNGARI osserva come in alcuni Stati membri non sia riconosciuto il reato di associazione a delinquere e di associazione mafiosa e chiede se al riguardo siano state assunte iniziative di armonizzazione a livello europeo per pervenire ad un'intesa su questo aspetto, che costituisce uno strumento essenziale nella lotta contro la criminalità organizzata. L'oratore chiede altresì chiarimenti sul ruolo dell'istituendo organismo di cooperazione giudiziaria Eurojust.

Il senatore MANZI ringrazia il ministro Fassino per la chiarezza dell'esposizione e sottolinea come, per porre la Giunta in condizioni di svolgere una valutazione appropriata, la procedura adottata in questa sede debba essere applicata anche a proposito di atti comunitari attinenti ad altri settori.

Il senatore BETTAMIO chiede informazioni sull'istituzione di un fondo europeo per i profughi.

Il senatore LO CURZIO, chiede chiarimenti sulle iniziative di cooperazione a livello europeo nella lotta contro i traffici illeciti di rifiuti tossici, nocivi o pericolosi, che interessano anche le rotte fra la Sicilia e l'Africa.

Il ministro FASSINO rileva come i reati associativi – essendo strettamente connessi alla tradizione culturale cui è improntato l'ordinamento giudiziario – costituiscano uno degli aspetti più controversi nel quadro della cooperazione giudiziaria. L'Italia, tuttavia, consapevole della loro importanza ai fini del contrasto della criminalità organizzata, si è attivata per affrontare la questione a livello europeo.

Precisando che sul fondo per i rifugiati è stato già raggiunto un accordo, l'oratore dichiara la propria disponibilità a trasmettere alla Giunta i relativi documenti, e sottolinea, tuttavia, come l'accesso ai contributi previsti da tale fondo sia condizionato all'approvazione della nuova legge sul diritto d'asilo, per il necessario aggiornamento della disciplina vigente, tenendo conto che invece il Parlamento ha già approvato la nuova normativa in materia di immigrazione.

L'oratore evidenzia infine l'impegno profuso dal Governo e dal commissario europeo Vitorino per l'adozione di misure di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in materia ambientale che pongono a rischio la sicurezza nel Mediterraneo.

Il Presidente ringrazia quindi il Ministro per le informazioni rese alla Giunta e per la documentazione presentata o preannunciata e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,05.

Tratta di persone

(Testo unificato C. 5350, C. 5839 e C. 5881)

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato dei progetti di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri, 7 novembre 2000.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, avendo proceduto agli approfondimenti preannunciati al momento della relazione, può ora sciogliere le riserve formulate su due aspetti del provvedimento in esame. Infatti, per quanto riguarda l'articolo 4 del testo unificato, l'abrogazione degli articoli 601 e 602 del codice penale non determina vuoti normativi, in quanto le fattispecie della tratta e della compravendita di esseri umani vengono ad essere ricomprese nelle figure di reato di cui agli articoli 600 e 602-*bis*, come definite dagli articoli 1 e 2 del testo unificato in esame. Per quanto concerne le misure di carattere sociale, che non si ritrovano nel testo unificato in esame ma sono presenti nelle proposte di legge C. 5350 e 5881, osserva che esse, a seguito della recente approvazione della legge sull'assistenza, finirebbero per rappresentare un'inutile duplicazione. Formula pertanto la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 5350, C.5839 e
C. 5881 in materia di tratta di persone;
condivisa l'esigenza di un intervento normativo diretto a adeguare
il sistema delle disposizioni penali concernenti i delitti contro la persona-
lità individuale, sia al fine di meglio determinare le fattispecie di reato, sia

per perseguire in modo più efficace crimini odiosi che destano un forte allarme sociale;

rilevato che l'abrogazione – ai sensi dell'articolo 4 del testo unificato – degli articoli 601 e 602 del codice penale non comporta la perdita di rilevanza penale delle fattispecie di tratta o commercio e di alienazione o acquisto di esseri umani, in quanto queste vengono sussunte nelle figure di cui agli articoli 600 e 602-*bis* del codice penale, come delineate dagli articoli 1 e 2 del testo unificato in esame;

considerato che, per quanto riguarda gli specifici aspetti di protezione e assistenza sociale, che rientrano anche nella competenza istituzionale delle regioni e degli enti locali, la recente legge sull'assistenza prevede un insieme di strumenti che potranno essere utilizzati a favore delle vittime dei reati di riduzione in schiavitù o servitù e di traffico di esseri umani;

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si ritiene necessario – *a latere* degli interventi di carattere legislativo di cui al testo in esame – impegnare il Governo a prevedere, nel quadro della definizione delle politiche sociali nazionali, l'adozione di misure specifiche di tutela e assistenza delle vittime dei reati di cui si tratta».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), nel rilevare che il testo all'esame della Commissione non presenta aspetti attinenti alle competenze delle regioni, se non per quanto riguarda possibili interventi di carattere sociale, peraltro non previsti nel testo stesso, esprime le proprie perplessità sia sulla formulazione delle norme incriminatrici, sia sulla carenza di misure repressive specifiche nei confronti di quei soggetti che traggono beneficio dai comportamenti delittuosi di cui si tratta.

Il Presidente Mario PEPE fa presente che il parere della Commissione è limitato ai profili di sua competenza.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN) manifesta anch'egli riserve in ordine alla configurazione delle fattispecie incriminatrici e alla loro idoneità a perseguire efficacemente crimini assai gravi.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) fa presente che la proposta di parere formulata dalla relatrice affronta comunque il merito del provvedimento, sia pure nella parte delle premesse.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, precisa di aver inserito nella premessa del parere alcune considerazioni sul merito del provvedimento unicamente allo scopo di fugare le perplessità da lei espresse in sede di relazione. Per quanto riguarda la necessità di perse-

guire adeguatamente coloro che fruiscono delle prestazioni delle vittime dei reati di cui si tratta, condivide tale esigenza e fa riferimento alla propria proposta di legge C. 5376, nella quale si prevede l'incriminazione di tali soggetti. Ritiene peraltro che tale aspetto ecceda i limiti a cui deve attenersi l'esame odierno da parte della Commissione.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori Giuseppe TURINI (AN) e Renzo GUBERT (Misto-Centro), la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Interviene il direttore generale della RAI, dottor Pierluigi CELLI.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore generale della Rai

(Seguito dell'audizione e rinvio)

La Commissione prosegue l'audizione in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ricorda che il seguito dell'audizione verterà prevalentemente, come sollecitato dal gruppo della Lega Nord-Padania e conseguentemente convenuto, sulla trasmissione «*Il raggio verde*» andata in onda il 3 novembre 2000.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Antonio FALOMI (DS) e Stefano SEMENZATO (Verdi), prende la parola il direttore generale della RAI Pierluigi CELLI e svolge una relazione sull'argomento.

Dopo un nuovo intervento sull'ordine dei lavori del senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), il deputato Mario BORGHEZIO (LNP) svolge delle considerazioni critiche sulla conduzione della trasmissione cui si associano i senatori Luigi PERUZZOTTI (LFNP) e Francesco PONTONE (AN) nonché i deputati Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), Paolo ROMANI (FI) e Mario LANDOLFI, Presidente.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) e il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) esprimono il loro dissenso dalle critiche rivolte allo svolgimento della trasmissione.

Il direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI, risponde alle osservazioni avanzate.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione in titolo a una seduta che si riserva di convocare.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Rocco Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Esame delle risoluzioni: 7-00990 Cavanna Scirea ed altri: iniziative in materia di pedofilia; 7-00029 Montagnino ed altri: iniziative in materia di pedofilia.

(Esame congiunto e rinvio).

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ricorda che prosegue oggi l'esame delle risoluzioni in materia di pedofilia: la risoluzione a sua firma e quella a firma del senatore Montagnino riassumono infatti le precedenti risoluzioni che erano state presentate, al fine di poter votare un identico atto di indirizzo in materia di pedofilia.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI), illustrando il complesso degli emendamenti a sua firma, fa presente l'opportunità di evitare espressioni ridondanti che mal si addicono ad un argomento come quello della pedofilia, che necessita di un linguaggio essenziale.

Per questa ragione ha proposto ad esempio di riferirsi al fenomeno della pedofilia nelle sue dimensioni sempre più «estese» anziché «dram-

matiche», ha ritenuto di dover evitare, quanto al punto 3 della parte premettiva, l'elencazione specifica degli atti e delle iniziative europee ed internazionali. Proprio rispondendo alle esigenze di fornire una lettura più immediata della risoluzione, ha proposto la soppressione del punto 5 della parte premettiva, in quanto è superfluo affermare che esiste una legge ma che essa ha dei limiti, mentre il richiamo alle inchieste di Torre Annunziata è inopportuno: per questo ha chiesto la soppressione anche del punto 6 della parte premettiva. Ritiene poi che sia opportuna una nuova formulazione dei punti 7 e 8, ove ad esempio appare inadeguata la parola «turpe».

Quanto al punto 9 della parte premettiva, ritiene che si debba approfondire l'esistenza di una seria inchiesta condotta da esperti di psichiatria in merito alla facilità con cui un minore che si collega in rete senza l'assistenza dei genitori possa subire tentativi di adescamento.

Quanto alla parte dispositiva, ritiene che non sia realistico prevedere la data del 31 dicembre 2000 per la presentazione del Piano di azioni applicative delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio Gai: ha quindi proposto la data del 31 marzo 2001.

Ritiene altresì che incoraggiare segnalazioni alle autorità preposte da parte di utenti privati ingeneri solo confusione: per questo ritiene opportuno sopprimere il primo capoverso della lettera *a)* della parte dispositiva.

Considera inoltre inopportuna la lettera *b)* della parte dispositiva che istituisce una ennesima *task force*; da sopprimere anche il punto *c)* che, nel riferirsi ad una sentenza della Cassazione, pone il legislatore in una funzione che non gli è propria.

Quanto al punto *d)* della parte dispositiva, fa presente che la Commissione Giustizia del Senato ha al suo esame un disegno di legge in merito all'obbligo per tutti i provider di adottare un codice deontologico.

Rispetto alle lettere *e)* e *j)* della parte dispositiva, si è limitata, con due appositi emendamenti, a proporre una riformulazione.

Il deputato Anna Maria SERAFINI (DS-U) osserva che è necessario distinguere tra pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori, in quanto ci può essere pedofilia senza fini di lucro e sfruttamento sessuale dei minori senza pedofilia. Questo è stato il filo conduttore che ha portato all'approvazione della legge n. 269 del 1998 e della legge n. 66 del 1996, sulla violenza sessuale. Proprio in questa legge è stato ribadito, dopo un dibattito molto sofferto, il principio della violenza presunta, ovvero dell'esistenza sempre e comunque di una forma di violenza nel rapporto sessuale tra adulti e minori: se allora si vuole davvero affrontare il problema della pedofilia nella sua complessità ed interezza si dovrebbe analizzare con attenzione anche la legge sulla violenza sessuale, della quale invece non si parla affatto nelle risoluzioni in titolo, constatando quali parti debbano eventualmente essere migliorate o applicate con maggior attenzione.

È quindi importante considerare l'insieme delle leggi per coglierne il filo conduttore, che è sempre stato la salvaguardia dell'interesse superiore dei minori: la legge n. 269, ad esempio, reca norme contro lo sfruttamento

della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, volendo così intervenire in modo particolare a spezzare quel rapporto tra domanda ed offerta in materia di pedopornografia. Il turismo sessuale, la pornografia e la prostituzione minorile sono state infatti considerate nuove fattispecie di reato le cui pene sono inferiori soltanto al reato di omicidio; la legge n 269, inoltre, colloca la libertà dei minori a livello più elevato, considerando i reati contro di essi come reati di riduzione in schiavitù. Con questa legge si è inoltre voluto distinguere tra organizzatori di commercio pedopornografico e fruitori di pedofilia, affermando la sussistenza di un reato per le fattispecie legate all'abuso sessuale a scopo di lucro: i fruitori del turismo sessuale, della pornografia e della prostituzione minorile sono quindi da considerarsi complici del reato stesso.

Ritiene comunque che il dibattito se la legislazione italiana sia di retroguardia o di avanguardia non sia efficace, mentre è senz'altro vero che si è all'inizio della consapevolezza e della presa di conoscenza del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori e che a tale riguardo si debba pensare non solo a misure di contrasto, ma soprattutto a misure di prevenzione.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) nel condividere le osservazioni svolte dalla collega Scopelliti in merito all'opportunità di migliorare il testo, eliminando dichiarazioni ultronee, concorda sull'osservazione dell'onorevole Serafini in base alla quale è necessario distinguere nettamente tra chi commercia e sfrutta sessualmente i minori e chi invece è fruitore di tale sfruttamento. A tale riguardo, nel ricordare anche quanto affermato dal Ministro Veronesi in occasione dell'audizione svolta dinanzi alla Commissione, osserva che i pedofili spesso reiterano i loro comportamenti: sotto il profilo dell'azione di contrasto ritiene pertanto necessario inserire una legislazione che ponga al centro della tutela la posizione delle vittime nel senso di porre chi sia stato condannato per reati di pedofilia dinanzi all'alternativa di restare in carcere o di farsi obbligatoriamente curare.

Ritiene inoltre che le segnalazioni da parte di utenti privati alle autorità di polizia non debbano essere considerate una forma di delazione bensì un vero e proprio obbligo morale: ritiene quindi che il punto a) della parte dispositiva della risoluzione debba essere mantenuto.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel raccogliere tutte le osservazioni che sono state svolte, ritiene che siano emersi ulteriori elementi da prendere in considerazione ai fini dell'approvazione delle risoluzioni in titolo: se non vi sono obiezioni, propone quindi di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 13 novembre p.v.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

123^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(4447) MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra: parere di nulla osta con osservazioni;

(4832) PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra: parere di nulla osta con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

293^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

(Parere all'Assemblea su nuovi emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale, in parte contrario)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interventi a favore della Calabria. Per quanto di competenza, si segnalano gli emendamenti 4.53 (nuovo testo), 7.40/151, 4.0.4/1 (nuovo testo) e 4.0.4/161, analoghi ad emendamenti su cui la Sottocommissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e gli emendamenti 6.0.8, 7.40 su cui la Sottocommissione ha già espresso parere contrario. Sempre sulla base del parere precedentemente espresso, rileva che l'emendamento 7.20, accolto dalla Commissione di merito, non recepisce la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della previsione del rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Il nulla osta sull'emendamento 3.0.1/1 è nel presupposto che gli oneri inerenti alla nomina del commissario *ad acta* rientrino nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ivi previsti. Gli emendamenti 4.0.4/1^a, 5.80/224 e 4.0.4/260 estendono le disposizioni agevolative di cui all'emendamento 4.0.4 anche agli eventi alluvionali di novembre. L'emendamento 6.0.2/200 estende

la facoltà di trasformare contratti in rapporti a tempo indeterminato a tutte le regioni colpite da crisi sismiche o da eventi alluvionali: occorre valutare se tale estensione risulta coerente con l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2 dell'emendamento 6.0.2. In relazione all'emendamento 7.20/160, occorre valutare se il comma 1-ter determini un ampliamento dei contratti prorogati ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 (secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, che stima in 69 unità il personale interessato dalla disposizione). Segnala, infine, che l'eventuale approvazione degli emendamenti 1.32, 4.7 e 5.200 consente di superare i rilievi già formulati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del decreto-legge.

Il sottosegretario MORGANDO si associa alla valutazione del relatore sugli emendamenti analoghi a quelli su cui la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.0.4/1^a, 5.80/224, 4.0.4/260 e 6.0.2/200, mentre non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 7.20/160.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.53 (nuovo testo), 7.40/151, 4.0.4/1 (nuovo testo), 4.0.4/161, 4.0.4/1^a, 5.80/224, 4.0.4/260 e 6.0.2/200, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 6.0.8 e 7.40, per i quali il parere è contrario. Il nulla osta sull'emendamento 7.20 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia introdotto il richiamo alla normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Il nulla osta sull'emendamento 3.0.1/1 è nel presupposto che gli oneri inerenti alla nomina del commissario *ad acta* rientrino nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ivi previsti. Segnala, infine, che l'eventuale approvazione degli emendamenti 1.32, 4.7 e 5.200 consente di superare i rilievi già formulati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del decreto-legge.

(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2000, previo stralcio degli articoli 5 e 25
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta del disegno di legge di semplificazione 1999, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, tra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, segnala il comma 5 dell'articolo 1, che modifica una norma del provvedimento collegato per il 1998, stabilendo che l'utilizzo del personale ivi richiamato in posizione di comando o fuori ruolo non sia più limitato ad un triennio. L'articolo 4 consente al Ministro degli esteri di delegare ai Comuni il rilascio e i rinnovi dei passaporti: al riguardo, occorre valutare se la disposizione sia suscettibile di determinare

oneri per la finanza comunale. L'articolo 16, comma 2, è stato modificato sopprimendo la clausola in base alla quale lo svolgimento da parte del Ministero della difesa delle attività di segreteria della soppressa Commissione per la ricostituzione degli atti di morte o di nascita deve avvenire senza oneri di spesa. L'articolo 22, nel prevedere l'istituzione dei piani urbani di mobilità (PUM), stabilisce che nel fondo appositamente costituito nello stato di previsione dei Trasporti siano iscritte le autorizzazioni legislative di spesa recanti limiti di impegno a decorrere dal 2002, relative a fondi finalizzati allo sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, definite in base ad un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988: al riguardo sottolinea l'ampia discrezionalità che la nuova procedura consentirebbe all'Esecutivo nell'utilizzo di risorse stanziata per determinate finalità in base a leggi approvate dal Parlamento. Segnala infine l'articolo 26, comma 3, lettera *b*), che aumenta il numero dei componenti effettivi e supplenti della Commissione elettorale comunale nei Comuni a cui sono assegnati fino a 20 consiglieri.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che l'articolo 1, comma 5, non comporta maggiori oneri in quanto si limita a prorogare la durata di posizioni di comando o fuori ruolo per personale già in servizio presso la Pubblica Amministrazione, fermo restando il limite di 50 unità già previsto dalla normativa in vigore. Con riguardo all'articolo 4, dopo aver evidenziato che la norma introduce elementi di funzionamento virtuoso dell'apparato amministrativo, osserva che la delega delle attività in questione sarà effettuata solo a favore dei comuni di maggiore dimensione, già dotati di strutture per far fronte a tali funzioni, senza determinare pertanto effettivi aggravii degli oneri. La modifica dell'articolo 16, comma 2, non determina effetti finanziari, in quanto l'esclusione di oneri aggiuntivi è già prevista dalla legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 22, evidenzia che si tratta di una disposizione tendente a semplificare le procedure di spesa in materia di trasporto e mobilità. Quanto infine all'articolo 26, osserva che non si determinano effetti finanziari aggiuntivi.

Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, sottolineando, con riguardo all'articolo 22, l'ampia discrezionalità che la nuova procedura consente all'Esecutivo nell'utilizzo di risorse stanziata per determinate finalità in base a leggi approvate dal Parlamento.

(2785) VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie

(Parere alla 6^a Commissione su un emendamento. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del

disegno di legge, per mancanza di idonea copertura finanziaria, nella seduta del 3 ottobre scorso. L'emendamento trasmesso, oltre a riformulare la parte dispositiva, valuta l'onere in 90 miliardi (in coerenza con la quantificazione indicata dal rappresentante del Governo) e individua la relativa copertura nell'aumento corrispondente dell'imposta sui giochi e le scommesse. Al riguardo, oltre alla necessità di specificare che l'onere ha natura permanente, segnala l'esigenza di acquisire la valutazione delle Finanze sulla quantificazione dell'onere (derivante – nella nuova formulazione – dall'attribuzione di un credito d'imposta anziché dall'abbattimento dell'aliquota IVA).

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che l'emendamento in esame, in base alle valutazioni del Ministero delle finanze, appare tecnicamente errato per la mancata identificazione delle spese che danno diritto al credito di imposta. Sottolinea poi che la quantificazione dell'onere in lire 90 miliardi si riferisce alla formulazione di cui al testo del disegno di legge e non può estendersi a quella dell'emendamento, che ad avviso delle Finanze risulta non quantificabile. Quanto infine alla modalità di copertura utilizzata, esprime parere contrario evidenziando che l'aumento dell'imposta sui giochi e le scommesse è suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito di tale imposta, in considerazione della minore appetibilità dei giochi stessi che ne risulterebbe.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver sottolineato che il parere della Sottocommissione non deve investire il merito della proposta ma unicamente i profili di copertura finanziaria, dissente dalle valutazioni del Governo sulla copertura dell'emendamento, rilevando che lo stesso Governo ha utilizzato la medesima modalità di copertura nell'ambito di altri provvedimenti.

Il senatore FERRANTE sottolinea l'elevato grado di elasticità della domanda di giochi e conseguentemente i presumibili effetti sul gettito della relativa imposta derivanti da variazioni delle aliquote.

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce che la formulazione dell'emendamento non consente di pervenire ad una quantificazione dell'onere, anche per effetto della rimozione del limite massimo di 30 milioni previsto nel testo del disegno di legge.

Il senatore AZZOLLINI propone di richiedere al Governo la relazione tecnica sull'emendamento in esame.

Conviene la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(4047) BRUNO GANERI ed altri. – *Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali*

(4110) BRUNO GANERI. – *Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori*

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il presidente COVIELLO dà conto della lettera inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, nella quale, in risposta alla richiesta di relazione tecnica a suo tempo deliberata dalla Sottocommissione sul testo unificato in titolo, si osserva che la relazione predisposta dal competente Ministero non è stata positivamente verificata dal Ministero del tesoro.

Al riguardo, evidenzia la necessità che, a fronte delle richieste di relazione tecnica, la risposta contenga la positiva verifica della quantificazione da parte del Ministero del tesoro, onde consentire alla Sottocommissione l'espressione del parere sui provvedimenti oggetto di verifica.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che l'onere quantificato dal competente Ministero con riferimento al provvedimento in esame, pari a lire 2.983 milioni annui, risulta sottostimato rispetto a quello effettivo, che ammonta invece a lire 3.865 milioni annui, comunque superiore alla copertura finanziaria di lire 1.700 milioni annui indicata nel provvedimento stesso. Ritiene, inoltre, che per rispettare tale quantificazione sia necessario sopprimere, nel comma 3 dell'articolo 1, le parole «In prima applicazione della presente legge».

Su proposta del presidente COVIELLO, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del testo unificato in titolo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero della Sanità» (n. 773)

(Osservazioni alla 12ª Commissione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta dello schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della sanità, sul quale la Sottocommissione ha richiesto un'integrazione della relazione tecnica, con particolare riferimento agli effetti finanziari delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver fatto presente che il Ministero della sanità non ha provveduto ad integrare la relazione tecnica, si sofferma sui rilievi finanziari evidenziati dal relatore nella seduta del 24 ottobre scorso. In particolare, con riferimento agli articoli 1, 2 e 3, chiari-

sce che la consistenza numerica del contingente di personale ivi previsto non comporta aggravii di spesa, in quanto il numero complessivo di unità risulta inferiore rispetto a quello attualmente assegnato a tali uffici. Con riferimento all'articolo 5, chiarisce che il trattamento economico ivi previsto sostituisce il particolare trattamento accessorio attualmente fruito dal personale in questione. In relazione agli articoli 8, 9 e 10 osserva che le disposizioni dello schema di decreto appaiono in armonia con il futuro assetto del Ministero, conseguente all'attuazione della riforma dell'organizzazione del Governo. In conclusione, ribadisce che l'unica disposizione onerosa del provvedimento è quella inerente alla creazione di due capi di dipartimento, peraltro compensata – come è evidenziato nella relazione tecnica – dalla contestuale soppressione di due dirigenti di primo livello del ruolo sanitario.

Il relatore RIPAMONTI sollecita un chiarimento ai rilievi da lui evidenziati con riguardo all'articolo 6.

Il sottosegretario MORGANDO chiarisce che il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione in base al provvedimento in esame è pari a 138 unità (di cui 100 assegnate al Gabinetto, 18 alla Segreteria dei Sottosegretari di Stato e 20 al Servizio di controllo interno) a fronte delle 169 unità impiegate per i corrispondenti uffici in base all'attuale assetto organizzativo.

Il senatore FERRANTE osserva che, sotto il profilo metodologico, sarebbe opportuno disporre delle risposte fornite dal Ministero della sanità ai puntuali rilievi formulati dal Consiglio di Stato in sede di parere sul provvedimento in esame.

Il presidente COVIELLO conviene con i rilievi del senatore Ferrante, auspicando per il futuro la trasmissione di una documentazione più completa.

Il relatore RIPAMONTI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di formulare osservazioni favorevoli sullo schema di regolamento in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

56^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(4779) Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato;

alla 7^a Commissione:

(4813) Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino: parere non ostativo;

(4832) PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra: parere non ostativo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

44^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 5 e 25 parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 9 novembre 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).

- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo , ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Con-*

siglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 5 e 25*).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- PEDRIZZI.- Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII*, n. 62).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII*, n. 64).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- PASQUALI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Deputati CARLI ed altri. – Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca) (4859) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MARCHETTI e PETRUCCI. – Istituzione di un Parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema (174).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Deputato SCHMID. – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (4863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 9 novembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Luigi CARUSO – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
 - Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
 - PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
 - SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).

- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- RUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis (4771).
- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).

- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VI. Esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale (2628).
- ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
 - SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
 - Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 9 novembre 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli affari esteri.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 9 novembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di compensabilità, da parte dei contribuenti, dei propri crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (4762).
- VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie (2785).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Regolamento recante: «Semplificazione del procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali pubblici, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici» (n. 778).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 9 novembre 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra (4447).
- Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale (4813) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino*).
- PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra (4832).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 (n. 776).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato» (n. 777).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 per interventi su beni culturali statali (n. 779).

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).
- SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
- e della petizione n. 786 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).
- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LORENZI ed altri. – Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì (545).

- UCCHIELLI ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (711).
- BO ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (4221).
- Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino (4825) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
- GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 9 novembre 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione (4818) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).

- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
 - BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
 - SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
 - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
 - TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
 - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
 - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
 - CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 9 novembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (n. 159).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (n. 160).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).

- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

V. Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 9 novembre 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. – Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad esso attinente

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
 - CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
 - PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
 - BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709).
 - e della petizione n. 582 ad essi attinente
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 9 novembre 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769).
- VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).
- SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
- e della petizione n. 653 ad essi attinente.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Giovedì 9 novembre 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).

- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 9 novembre 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unifi-*

cazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contente ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli, Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).

IV. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).
- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (n. 47).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (COM (2000) 340 def.) (n. 42).
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (COM (2000) 331 def.) (n. 49).

- Relazione al Consiglio sulle operazioni congiunte di sorveglianza doganale realizzate nel 1999 (n. 61).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (n. 73).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
- Proposta della Presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni (n. 86).
- Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (n. 71).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (n. 76).
- Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione di una decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (n. 79).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).
- Progetto di convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale (n. 88).
- Lotta contro il riciclaggio dei proventi delle attività illecite – Preparazione del Consiglio congiunto ECOFIN/GAI sulla criminalità finanziaria (n. 95).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale: audizione dei rappresentanti del Parlamento europeo alla Conferenza intergovernativa, onorevoli Brok e Tsatsos.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 9 novembre 2000, ore 14

Audizione dei Direttori di rete della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 9 novembre 2000, ore 14

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sul bilancio consuntivo dell'Istituto per il 1999.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Giovedì 9 novembre 2000, ore 13,30

Seguito dell'esame della proposta di documento sullo smaltimento dell'amianto.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

Giovedì 9 novembre 2000, ore 14

Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani:

- Audizione del Ministro della giustizia Piero Fassino.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 9 novembre 2000, ore 14,10

Atti del Governo:

- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere pubbliche.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di protezione civile.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

Giovedì 9 novembre 2000, ore 14

Seguito dell'audizione del dottor Silvio Pellizzoni.

